Federico Feletti

La ricezione della normativa edittale nelle carte longobarde dell'Italia settentrionale. Prospettive e casi di studio

Abstract
Historians have recently and fruitfully resumed work on early medieval laws. As regards the problem of the reception of post-roman normative collections in contemporary legal practice, Italian documentation offers a rich working field that allows for a comparison between the charters and the laws. On the basis of this material, it is possible to evaluate the spread, and primary characteristics, of legal expertise in Lombard Italy. Northern Italic charters show strict bonds with Lombard laws. The effects of the royal edicts can be observed in the procedure of the legal acts and are sometimes recognizable in the wording of the charters as well. These laws are often referred to and, in some cases, openly quoted. A group of charters involving purchases of women's *mundium* and two charters settling disputes regarding usurpations of lands and accompanying violence reveal flexible uses of the laws, which in any case appear to be well known to the authors of the documents. The possibility to deviate from the law was indeed granted by a provision of king Liuthprand (chapter 91 of his laws). On the other hand, two judgment records show the *lex scripta* at the core of the procedure of the public hearing.

Keywords
Lombard Laws; Lombard charters; Legal practices; Legal expertise; 8th century Italy

Federico Feletti, Università degli Studi di Padova, Università Ca' Foscari di Venezia (Italy), federico.feletti@phd.unipd.it, 0000-0002-3920-4452

Federico Feletti, *La ricezione della normativa edittale nelle carte longobarde dell'Italia settentrionale. Prospettive e casi di studio*, pp. 7-62, in «Scrineum», 19 (2022), issn 1128-5656 (online), doi 10.6093/1128-5656/9537

Copyright © 2022 The Author(s). Open Access. This is an open access article published by EUC Edizioni Università di Cassino and distributed on the SHARE Journals platform (http://www.serena.unina.it/index.php/scrineum) under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

Il saggio rientra fra i prodotti del PRIN 2017 *Ruling in hard times. Patterns of power and practices of government in the making of Carolingian Italy*, PI Giuseppe Albertoni, elaborati nell'ambito dell'unità di ricerca dell'Università di Padova (coord. Gianmarco De Angelis). Ringrazio i miei supervisori di dottorato, Gianmarco De Angelis, Stefan Esders e Marco Stoffella, per avermi offerto la possibilità di discutere questo tema in più occasioni nel corso degli ultimi mesi e per i preziosi riscontri e consigli.

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni si assiste a un rinnovato interesse degli studi per la produzione normativa dei secoli altomedievali. Dopo la crisi dei paradigmi affermatisi soprattutto all'interno della *Rechtsschule* tedesca a partire dal XIX secolo – tra cui la netta divisione tra 'diritto romano' e 'diritto germanico', paradigma interpretativo che ricorre quasi costantemente anche nella storiografia giuridica italiana fino a oltre la metà del Novecento[1] – verso la fine del secolo scorso è emersa l'idea che gran parte della legislazione altomedievale fosse un prodotto culturale pensato e diffuso dai centri di potere, ovvero dai re post-romani. La messa per iscritto dei costumi degli antichi popoli barbari, che gli storici del diritto tedeschi ritenevano di poter ricostruire nei loro caratteri generali, come un unico grande *Urtext* legato al *Volksgeist* germanico[2], posta sotto lo sguardo critico di alcuni studiosi attivi negli anni Settanta, come Patrick Wormald e Hermann Nehlsen, acquistava un senso prevalentemente ideologico e politico e si inseriva all'interno di discorsi volti ad affermare i nuovi poteri regi attraverso l'appropriazione di modelli romano-bizantini, che vedevano nella promulgazione delle leggi un attributo precipuo della funzione sovrana. Notando le troppe incongruenze dei testi, la complessa e tarda stratificazione della tradizione manoscritta, l'assenza di applicazione di una legislazione anche molto ampia in ciò che ci resta dei processi e dei negozi privati, emergeva come diverse raccolte di leggi post-romane fossero state scritte non solo per risolvere i conflitti all'interno delle comunità, ma, *in primis*, per demarcare le comunità stesse[3]. Aspetti che la storiografia più recente tende a leggere in modo meno dicotomico, sottolineando il

1 Sulle leggi post-romane nella storiografia italiana cfr. Azzara 2012.

2 Si veda, tra i contributi più recenti che forniscono un quadro della storiografia sulle leggi di Ottocento e Novecento, Loschiavo 2019, in particolare le pp. 65-71 e Loschiavo 2021, pp. 142-143. Per una prospettiva che mette a confronto diverse storiografie europee cfr. Herzog 2020, dove si concentra sulla scuola tedesca alle pp. 20-21.

3 Wormald 1977, Nehlsen 1977. Si veda anche il contributo di Wormald nella raccolta *Regna and Gentes*, Wormald 2003, dove sono evidenziati i rapporti delle raccolte di leggi all'interno di discorsi etnico-identitari.

< issn 1128-5656 (online), doi 10.6093/1128-5656/9537 >

ruolo svolto nei processi di articolazione delle identità etnico-politiche proprio dalla raccolta, messa per iscritto e riconfigurazione di tradizioni giuridiche la cui funzione pratica non deve essere sottovalutata[4]. Gli stessi Wormald e Nehlsen, d'altronde, in parti forse meno recepite dei loro saggi degli anni Settanta, avevano messo bene in evidenza le differenze che intercorrono tra i testi compilati nell'Europa di tradizione franca, in particolare attraverso l'esame della Legge Salica, e le raccolte di leggi visigotiche e longobarde. A queste ultime riconoscevano una maggiore coerenza – frutto di una cultura giuridica che aveva mantenuto forti legami con il mondo romano – e conseguente effettività[5].

Questi limiti della legislazione altomedievale sembravano in parte confermati da una raccolta di studi pubblicata nel 1986, curata da Wendy Davies e Paul Fouracre, *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*; riferimento ancora oggi per più versi imprescindibile[6]. In questi studi, volti ad analizzare la risoluzione delle dispute tramite gli apporti della documentazione privata, gli autori sottolineano come solo raramente le carte facciano riferimento alle leggi emanate dai re e trasmesse dai codici manoscritti (che costituivano il principale oggetto di studio degli storici del diritto tedeschi). Al contrario, facendo proprie istanze derivate da studi di ambito antropologico[7], essi enfatizzano la necessità di comprendere i meccanismi di risoluzione delle dispute negli specifici contesti socio-antropologici, aprendo a un'analisi extra-giudiziale e lasciando volutamente in secondo piano la normativa, in aperta polemica con la storiografia tedesca, come viene affermato a chiare lettere nell'introduzione[8]. Tuttavia all'interno della raccolta emergeva una certa peculiarità del contesto italico, che il contributo di Chris Wickham – *Land Disputes and their Social*

4 Su questo tema, che qui non c'è lo spazio di discutere, ma comunque fondamentale per inquadrare l'esperienza giuridica alto medievale, si veda il recente contributo di Stefan Esders e Helmut Reimitz: Esders - Reimitz 2021.

5 Cfr. Wormald 1977, p. 114. La posizione di Nehlsen è ancora più accentuata, specialmente nelle pagine del suo saggio dedicate alle leggi visigotiche, cfr. Nehlsen 1977, pp. 483-484; con riferimento alle leggi longobarde, p. 489.

6 *The Settlement of Disputes* 1986.

7 Come riferimento nell'intreccio di studi antropo-giuridici e storici sul tema della 'risoluzione dei conflitti' si veda Dresch 2012, pp. 3-9.

8 Cfr. *Introduction*, in *The Settlement of Disputes* 1986, p. 3: «Finally, and perhaps paradoxically, the *Rechtsschule* view is essentially optimist: it acknowledges that corruption and tyranny distorted the law, but these were departures from a norm which it sees as equitable and fair, in recognizably modern terms. By contrast, *we* begin with law in action, basing our argument on the *placita,* adducing narrative evidence where appropriate, and invoking that of edicts or formulaic norms only as a last resort».

Framework in Lombard and Carolingian Italy – legava a una diffusa conoscenza e a un'altrettanto ampia circolazione di uso delle leggi longobarde nelle pieghe della documentazione d'archivio[9].

Dopo alcuni anni in cui le leggi sembravano essere passate in secondo piano rispetto ai principali assi di interesse della storiografia alto medievistica, più recentemente alcuni studiosi hanno iniziato a riprendere in mano la questione e a riconsiderare le idee affermatesi intorno agli anni Settanta e Ottanta, aprendo la strada a una rinnovata stagione di studi[10]. Come mette bene in evidenza Conrad Leyser nella sua introduzione a una sezione monografica di *Early Medieval Europe* apparsa nel 2019: «Law is now back, and with a vengeance. A series of works by younger scholars has insisted upon the possibility, indeed the necessity, of a reconstructed legal history for our period ... Legal norms matter»[11]. Non si tratta di un *revival* della storia giuridica di impronta tradizionale, piuttosto di un nuovo interesse per un campo, quello della storia dei testi, delle idee e delle pratiche giuridiche, attraverso cui si possono cogliere aspetti fondamentali per la comprensione delle società umane, come le aspettative e le proiezioni sociali che vengono prospettate negli ordinamenti normativi e si concretizzano nelle pratiche giuridiche quotidiane. Un ruolo centrale nel rinnovamento di quest'ambito di studi è stato svolto dalla riconsiderazione dei manoscritti giuridici: le nuove opportunità legate alla digitalizzazione diffusa hanno portato una nuova attenzione ai singoli esemplari e ai contesti di produzione e ricezione[12].

D'altra parte, la ricezione della legislazione nella documentazione privata e la descrizione delle culture giuridiche locali, delle diverse *community laws*[13], rimangono ancora in parte inesplorate. In quest'ambito, i depositi archivistici italici, i più ricchi, come si sa, per i secoli altomedievali, acquistano rilevanza anche in un'ottica comparativa europea[14], nonostante le caratteristiche diver-

9 Wickham 1986, si veda in particolare p. 112. Simile anche quanto rilevato da Roger Collins nel suo studio sull'area iberica, dove evidenzia il peso che le leggi visigotiche ricoprono nella risoluzione delle dispute, cfr. Collins 1986.

10 Per una bibliografia essenziale dei lavori recenti sul tema si veda Leyser 2019, p. 7, nota 9 e Maskarinec 2021, pp. 331-332, soprattutto le note 1 e 3.

11 Leyser 2019, p. 7.

12 Fondamentale il contributo dei progetti *Bibliotheca Legum. Eine handschriftendatenbank zum weltlichen Recht im Frankenreich* (http://www.leges.uni-koeln.de) e *Capitularia. Edition der fränkischen Herrscherlasse* (https://capitularia.uni-koeln.de).

13 In generale, per un discorso teorico sulla *community law* cfr. Tamanaha 2021, p. 13 s.

14 Mi pare inoltre che negli ultimi anni si possa riscontrare una crescita di interesse per l'area italica da parte di studiosi internazionali, che oggi viene studiata in maniera più integrata e meno

se dell'esperienza giuridica longobarda (e visigotica[15]) rispetto a quanto emerge dall'area a Nord della Alpi, come notavano appunto Wormald, Nehlsen, Wickham. La quantità e la qualità dei casi messi a disposizione dalla documentazione consentono infatti, già dall'VIII secolo, di tentare una valutazione dell'impatto della normativa nelle pratiche giuridiche, nella *law-in-action*.

I lavori degli ultimi decenni che hanno affrontato il problema al di fuori dello schema tradizionale 'romano' vs 'barbarico' non sono, tuttavia, molto numerosi. Fra questi va senz'altro menzionato un importante saggio di Franca Sinatti D'Amico, intitolato *L'applicazione dell'Edictum Regum Langobardorum in Tuscia. Considerazioni minime*[16], di pochi anni precedente gli studi di Wormald e Nehlsen. L'autrice, analizzando da vicino un gruppo ristretto di carte risalenti ai primi due decenni dell'VIII secolo e poi spingendosi a una panoramica delle carte di epoca successiva, sottolineò come siano tendenzialmente rilevabili un ossequio formale alla legge e, parimenti, un adeguamento alle nuove disposizioni[17]. Alcuni anni dopo, nel 1978, Severino Caprioli, attraverso una magistrale esegesi del capitolo 91 delle leggi di Liutprando, mise in evidenza il carattere di complementarità che intercorre tra normativa e prassi in età longobarda, prospettando, in appendice al suo saggio, la necessità di una recensione 'extra-edittale' delle leggi longobarde, volta a collazionare i richiami testuali all'editto nella documentazione privata, nell'ottica di una edizione completa del testo delle leggi longobarde[18]. Negli anni successivi, sulla spinta dei lavori raccolti in *The Settlement of Disputes*, si è dato vita ad analisi tendenzialmente focalizzate su casi di studio e volte a studiare la normativa che sta alla base dell'agire economico su basi extra-giuridiche, interpretando le leggi in continuità con le pratiche, come 'momento' all'interno «di un gioco triangolare tra il re, l'aristocrazia e le strutture ecclesiastiche, intensamente collegate

come 'eccezione', soprattutto rispetto al complesso imperiale carolingio. Si vedano per esempio i lavori raccolti in *After Charlemagne* 2020. Nello specifico, sul tema delle leggi in ambito italico, si è tenuto a giugno 2021 un workshop presso la Freie Universität Berlin (on line) organizzato da Stefan Esders, Maya Maskarinec e Sarah Witten, intitolato *Early Medieval Laws in Italian Charters and Manuscripts*.

15 Per uno sguardo comparativo tra diritto visigotico e longobardo, dal punto di vista della normativa possiamo citare Delogu 2001, dove si trova un confronto tra l'Editto di Rotari e il *Liber Iudiciorum*.

16 Sinatti D'Amico 1973.

17 *Ibidem*, p. 777.

18 Caprioli 1978. Una proposta, quest'ultima, di cui è stato sottolineato il grande valore metodologico anche da Claudio Azzara e Stefano Gasparri nell'introduzione all'edizione e traduzione da loro curata delle leggi longobarde, *Leggi dei Longobardi* 2005, *Introduzione al testo*, p. LX.

all'aristocrazia», come afferma Cristina La Rocca in un suo saggio intitolato *La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell'Italia dell'VIII secolo*[19].

Tenendo presenti questi studi, mi sembra possa essere utile tornare a lavorare sul rapporto che intercorre tra le carte e le leggi longobarde, anche nell'ottica della *new legal history* i cui contorni sono stati demarcati da Leyser[20]. Non intendo, infatti, lavorare con un approccio di tipo *gap-analysis*, che, muovendo dai testi normativi, sia finalizzato a osservare quali leggi siano applicate e quali ignorate nelle pratiche giuridiche attestate nella documentazione superstite[21]. Diversamente, partendo dalle carte, l'obbiettivo è quello di valutare il ruolo che le leggi ricoprono all'interno delle azioni giuridiche documentate, e parallelamente di provare a fornire un bilancio di ciò che emerge circa la loro conoscenza e diffusione nell'ambito geografico e temporale considerato. Dunque, possiamo chiederci, su un piano formale, come la *lex scripta* agisca sulla forma degli atti, influenzandone la procedura e il testo. Quando e perché viene evocata direttamente? Come cambia il suo peso a seconda dei contesti e degli attori coinvolti?

Inizierò quindi da un rapido esame delle fonti documentarie considerate, per poi soffermarmi sulla questione dei riferimenti alle leggi, segnalando le differenti tipologie rilevabili. Di seguito offrirò una panoramica di ciò che emerge su un piano precipuamente testuale, per poi concentrarmi su una serie di carte che dimostrano una conoscenza implicita delle leggi, relative soprattutto ad attori femminili. Infine, esaminando più da vicino due coppie di documenti che registrano risoluzioni di dispute, cercherò di riflettere su come le leggi vengano usate in modi diversi a seconda delle azioni giuridiche e dei contesti specifici.

1. Le carte longobarde dell'Italia settentrionale

In questo studio ho considerato l'insieme delle carte prodotte nell'Italia settentrionale, a nord degli Appennini, durante il regno longobardo, fino alla conquista franca del 774. In tutto sono 56 documenti. Non sono stati presi in esame sistematicamente i diplomi, documentazione per la quale si dovrebbe

19 La Rocca 2000, p. 45. Tra i lavori più significativi segnalo La Rocca 1999, La Rocca 2005a, Azzara 2005 e, più recente, Lazzari 2017. Quest'ultimo studio si concentra prevalentemente sulla normativa, che tuttavia è analizzata da un punto di vista extra-giuridico, cercando di ricostruirne i cambiamenti in modo integrato a quelli sociali. Importanti anche i lavori di Nick Everett, che muovono da prospettive legate agli studi sulla *literacy* cfr. su tutti Everett 2000a.

20 Leyser 2019, p. 8.

21 Per un profilo metodologico, e la critica di questo approccio si veda Humfress 2013, p. 92 s.

impostare un discorso in parte diverso e che a una prima ricognizione offre meno materiale su questo piano rispetto alle carte cosiddette 'private' (segnalo comunque alcuni riferimenti in diplomi regi al par. 2.2, cfr. *infra*, pp. 37-38). Dal punto di vista della tradizione documentaria, 30 carte ci sono arrivate in originale, in pergamena sciolta, mentre 26 in copia, di cui alcune risalenti comunque all'VIII secolo. Per semplicità mi riferirò a tutti i documenti seguendo la numerazione del *Codice diplomatico longobardo*, da cui sono tratti i testi riportati. Segnalerò in nota la concordanza con le *Chartae Latinae Antiquiores* per le carte che analizzerò dal punto di vista testuale edite in questa collezione, ovvero tutte quelle prodotte entro il IX secolo, a prescindere dalla tradizione in originale o in copia. Come si può notare dalla Tab. 1, non figurano testimonianze anteriori al secondo decennio dell'VIII secolo e quasi la metà delle carte analizzate è datata negli ultimi quindici anni del dominio longobardo. Non sono infatti giunti fino a noi documenti prodotti in Italia settentrionale nel VII secolo e l'aumento delle testimonianze rilevabile negli ultimi decenni del regno corrisponde a una tendenza generale, legata probabilmente a una maggiore diffusione degli atti scritti, certamente attestabile a partire dall'età di Liutprando e, parimenti, a dinamiche di conservazione e tradizione degli atti[22].

Com'è noto, si tratta di una parte minoritaria rispetto alla massa documentaria prodotta nel *regnum* arrivata sino a noi. La maggior parte dei documenti di questo periodo si riferisce, infatti, all'area della Tuscia. Tuttavia, in questo lavoro mi concentrerò solo sul gruppo documentario relativo all'Italia settentrionale, un *corpus* più gestibile, che si adatta meglio a uno studio limitato e che mi consentirà di offrire un'analisi non sbilanciata sui documenti di area lucchese. Rischio, quest'ultimo, che si potrebbe concretizzare mettendo insieme senza distinzioni tutte le carte di età longobarda, rischiando di proporre come generali osservazioni in realtà in massima parte basate sulla documentazione lucchese.

22 Su questi aspetti relativi alla cronologia e ai caratteri principali della tradizione documentaria rimando *in primis* a Ghignoli - Bougard 2011, p. 264 s.

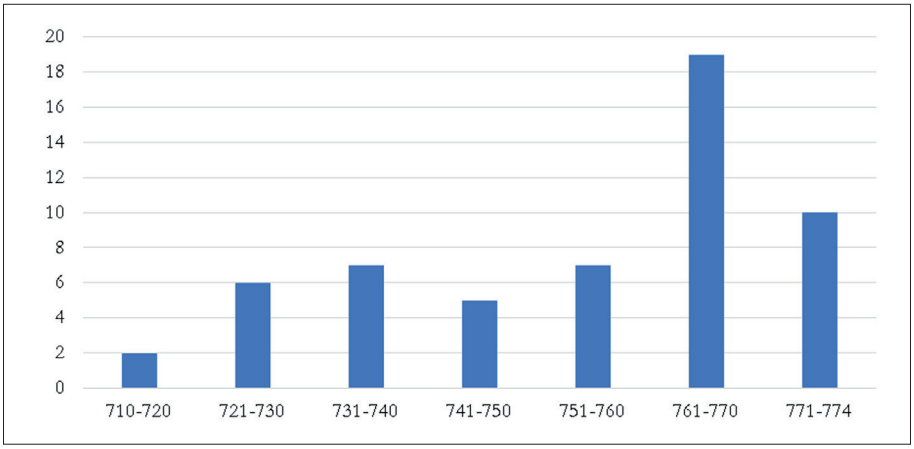

Tab. 1. Distribuzione temporale della documentazione.

La maggior parte delle carte considerate è stata prodotta in un'area delimitata dai territori di Pavia, Milano e Como a ovest, le Alpi a nord, l'area trevigiana a est e Piacenza a sud. Si tratta di uno spazio che possiamo considerare corrispondente all'incirca al nucleo del regno, ovvero dove il potere regio doveva avere la sua base più salda[23]. Dei due documenti piemontesi uno è datato a Novara (*CDL*, n. 44) e uno ad Asti (*CDL*, n. 119). Tra quelli relativi al milanese, otto fanno parte del *dossier* documentario campionese (*CDL*, nn. 36, 53, 81, 95, 123, 233, 234, 252); in area lombarda troviamo quattro documenti rogati a Bergamo e nel suo territorio (*CDL*, nn. 72, 262, 284, 293), sette a Brescia (*CDL*, nn. 151, 152, 153, 158, 188, 228, 257) – tutti relativi al monastero di S. Salvatore eccetto *CDL*, n. 188 – e uno a Monza (*CDL*, n. 218). Si contano, poi, sette documenti datati a Pavia, capitale del regno (*CDL*, nn. 18, 48, 137, 155, 163, 226, 231). Sette documenti sono stati redatti in area trevigiana (*CDL*, nn. 14, 37, 168, 216, 277, 278, 289), due invece in quella veronese (*CDL*, nn. 83, 290). Infine, dei quattordici documenti piacentini, sei sono redatti a Varsi e sono afferenti alla chiesa di S. Pietro (*CDL*, nn. 54, 59, 79, 109, 129, 159), i restanti, invece, a Piacenza o in altri centri minori (*CDL*, nn. 29, 52, 60, 64, 130, 142, 249, 291).

23 Per inquadrare l'assetto geo-politico del regno longobardo nell'VIII secolo si veda Gasparri 2004, p.72 s.

< ISSN 1128-5656 (ONLINE), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

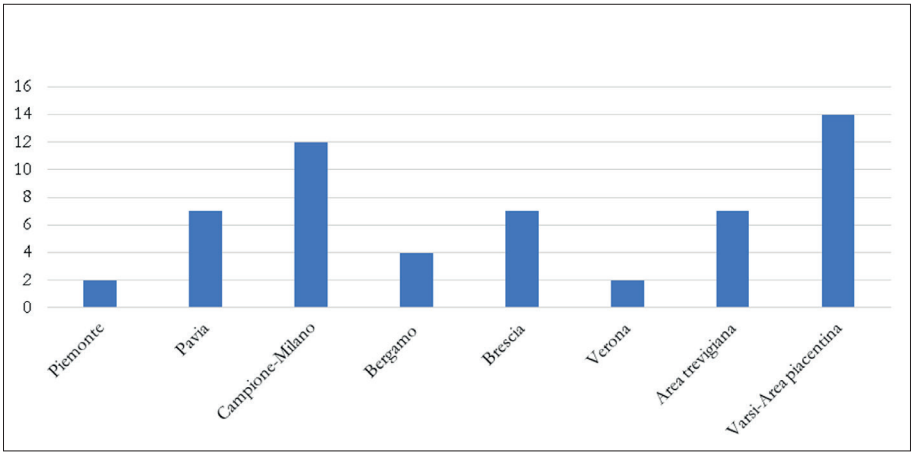

Tab. 2. Distribuzione geografica della documentazione analizzata.

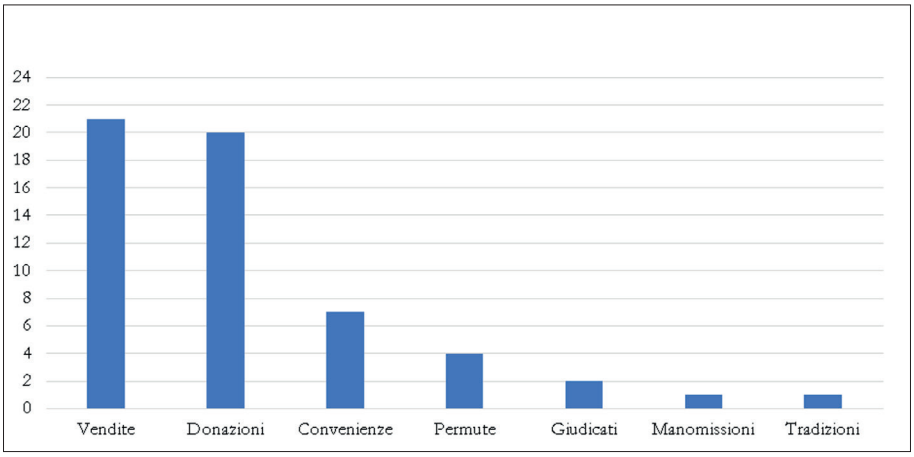

Tab. 3. Tipologie documentarie.

Se osserviamo il *corpus* dal punto di vista delle tipologie documentarie[24], abbiamo un netto prevalere di vendite e donazioni in forma di *cartula*, come si nota nella tavola 3. Tra le vendite, quattro non riguardano beni immobili, ma il mundio di una donna (*CDL*, nn. 29, 53, 252, 284), mentre le donazioni sono quasi tutte destinate a enti ecclesiastici, eccetto due (*CDL*,

24 Ho attuato una classificazione prendendo spunto da quella proposta in Bougard 1999.

nn. 168, 172); almeno otto di queste possono essere considerate donazioni *post obitum* (*CDL*, nn. 78, 82, 123, 188, 218, 231, 234, 293). All'interno della categoria 'convenienze', ho inserito alcuni atti definiti in genere *convenientiae*, oppure *chartae promissionis*, che riguardano accordi presi tra le parti contraenti che non implicano un trasferimento immediato di proprietà, come vendite, donazioni o permute, ma situazioni più sfumate e spesso dilazionate nel tempo, come debiti o risoluzioni di contese (*CDL*, nn. 72, 95, 151, 152, 153, 158, 159), di fatto sono atti che non rientrano nello specifico in nessuna delle categorie sopra elencate, collocandosi in un campo 'largo' e risultando peculiarmente contrassegnati, come afferma Giovanna Nicolaj, «da un evidente nesso bilaterale, dalla *bona fides* e dalla *fides*»[25]. A parte ho considerato una *charta absolutionis* (*CDL*, n. 109), che riguarda la manomissione di un servo. Si tratta di un'azione giuridica in realtà abbastanza frequente, solitamente inserita all'interno delle donazioni *post obitum*, ma, in questo caso, ad essa è dedicato un atto specifico. Unico anche l'esempio di *notitia traditionis* (*CDL*, n. 233), che registra la consegna di tale Magnerata allo sposo Anscauso.

2. La ricezione delle leggi

Leggendo le carte oggetto di questo studio si notano diversi brandelli di testo che possono essere ricondotti ai testi normativi. La tradizione di leggi su cui mi soffermo in questo saggio è quella longobarda, l'*Edictum regum Langobardorum*, l'insieme di disposizioni promulgate dai re longobardi a partire dall'Editto di Rotari del 643 (nel citare i testi farò riferimento all'edizione curata da Claudio Azzara e Stefano Gasparri del 2005)[26]. A questa prima raccolta seguono altri capitoli emanati dai re Grimoaldo, Liutprando, Ratchis e Astolfo, concepiti come aggiunte, in ossequio alla possibilità prevista dallo stesso Rotari al capitolo 386[27].

25 Nicolaj 1991, p. 42.

26 *Leggi dei Longobardi*.

27 Per un quadro sulle leggi longobarde rimando innanzitutto alle parti introduttive di Stefano Gasparri e Claudio Azzara in *Leggi dei Longobardi*, edizione che ho preso a riferimento in questo studio. Tra i lavori più recenti possiamo aggiungere Capo 1997 e Delogu 2001 sull'Editto di Rotari e, in generale, Azzara 2002. Una bibliografia aggiornata che riporta gli studi posteriori al 2000 si può trovare nella già citata piattaforma *Bibliotheca Legum* (http://www.leges.uni-koeln.de/lex/leges-langobardorum/). Nella stessa pagina si possono trovare riferimenti alla tradizione manoscritta, con i link ai codici digitalizzati. Per uno studio introduttivo sulla tradizione manoscritta, si veda Buzzoni - Rosselli Del Turco 2015.

Risulterebbe assai più complesso tracciare anche i riferimenti alla tradizione romana, riconosciuta nel capitolo 91 di Liutprando come una delle due *leges* – insieme naturalmente alla *lex Langobardorum* – secondo cui gli scribi debbano redigere gli atti[28]. Come molti studiosi hanno messo in evidenza, la documentazione altomedievale è infatti costruita su una stratificazione di strutture di derivazione tardo antica; dunque, è caratterizzata dall'uso di una *koinè* documentaria collegata alla normativa romana. Perciò non sorprende che nelle carte di VIII secolo si trovino elementi e formulari riconducibili alle leggi romane[29]. Alcuni possono sembrare 'relitti', cioè rimandi estremamente semplificati a istituti svuotati dal loro significato originario; è il caso, per esempio, della clausola *cum stipulacione subnixa*, che si trova con una certa frequenza nella documentazione longobarda[30]. Altri esempi, invece, permettono di osservare una tradizione più viva, come la formula di irrevocabilità dell'atto nelle donazioni *mortis causa* (*nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui*), che, già attestata nella prassi ravennate tardoantica, ritorna in alcune carte di donazione e sembra essere utilizzata in maniera attualizzata e venire consapevolmente legata alle leggi romane[31]. Se, dunque, come afferma Antonella Ghignoli, si possono individuare «momenti concreti di scrittura *ad legem Romanorum*»[32], mi sembra, comunque, che il problema principale stia nel fatto che è difficile per noi individuare i contorni di un ambito normativo propriamente romano, dato che non è semplice ricostruire in che forme e modi le raccolte di leggi romane circolassero nell'VIII secolo[33]. Perciò uno studio diretto alla ricezione della legge romana come *lex scripta* nella documentazione privata risultereb-

28 *Liut. 91*: «De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent, sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant...». Per un'esegesi del capitolo, su cui torneremo più avanti (v. *infra*, par. 3.1), possiamo intanto rimandare a Caprioli 1978; Ghignoli 2004, p. 624 s.; De Angelis cds.

29 Su questi aspetti, mi limito qui a citare il prezioso contributo di Antonella Ghignoli e François Bougard, Ghignoli - Bougard 2011.

30 Cfr. Nicolaj 1996, pp. 176-177.

31 Cfr. Massetto 1999, p. 515.

32 Ghignoli 2004, p. 626. Si veda anche quanto presentato nelle pagine precedenti: in generale «parlare per questo periodo di 'diritto romano' significa alludere alla conoscenza variamente tramandata e circolante, a seconda dei vari *loca venerabilia*, di un complesso di testi che portano *summaria* del Codice, epitomi delle Novelle, *leges* e *canones* insieme: insomma 'capitoli di legge romana' ad canones pertinentes ... La circolazione di questi testi *summati* è un fatto», *ibidem*, p. 625.

33 Per una panoramica sulla circolazione di raccolte contenti legge romana si veda, per esempio, Vismara 1981. Più recente il lavoro di Dominik Trump che si concentra sulla circolazione di un unico testo in età carolingia: l'*Epitome Aegidii*. Cfr. Trump 2021.

be particolarmente impegnativo, in quanto imporrebbe il confronto con una complessa tradizione manoscritta. Al contrario, una conoscenza e diffusione delle leggi longobarde in forme standardizzate, come *Edictum* direttamente riconducibile ai sovrani longobardi, può emergere sia da un esame della tradizione manoscritta, sia appunto dall'analisi della documentazione che mi accingo a presentare[34].

Vediamo, quindi, in che forme e in quali ambiti si possono rilevare riferimenti alle leggi longobarde nella documentazione. È chiaro da subito che siamo al di fuori di una dinamica di applicazione e citazione in forme standardizzate di testi normativi codificati. L'uso di riportare capitoli corredati di titolo e numerazione o stringhe di testo estese è attestato in età alto medievale, ma si tratta per lo più di testimonianze posteriori, che afferiscono ad aree diverse da quella oggetto di questo studio[35]. Una simile precisione non è, invece, osservabile nel campione analizzato. In questo senso, il lavoro di recensione proposto da Severino Caprioli non trova terreno fertile nella documentazione relativa all'Italia settentrionale risalente all'VIII secolo[36].

Cercherò comunque di dare conto schematicamente dei diversi *pattern* riscontrabili leggendo la documentazione. Non voglio comunque proporre una classificazione rigida dei riferimenti secondo le seguenti categorie formali, considerate le molteplici intersezioni e fluidità rilevabili.

1. Citazioni/riferimenti espliciti. Quando si trovano richiami che possono essere considerati citazioni consapevoli. Si trovano di solito espressioni come *sicut aedictum contenit* che rimandano a un capitolo preciso, identificabile su un livello testuale o comunque di contenuto. All'interno del campione analizzato possiamo far rientrare in questa categoria i riferimenti riscontrabili nei due documenti che riportano casi giudiziari, *CDL*, nn. 81 e 163 (cfr.

34 Circa i riferimenti ad altre tradizioni giuridiche post-romane, invece, si può rilevarne l'assenza nella documentazione italica di età longobarda, come mette in evidenza sempre Antonella Ghignoli in un saggio a carattere storiografico in cui presenta il punto sulla questione: cfr. Ghignoli 2009. Chiare importazioni testuali da oltralpe, sono invece riscontrabili nei decenni successivi alla conquista carolingia.

35 Si vedano le attestazioni di riferimenti e citazioni dalle leggi visigotiche nella documentazione di area catalana tra IX e XII secolo, aspetti studiati in Zimmermann 1973.

36 Diverso, per esempio, quanto rilevato da Vismara studiando gli atti contenuti nel cartulario del monastero di S. Benedetto in Conversano (Puglia), risalenti comunque al periodo a cavallo tra X e XI secolo (Vismara 1987, p. 64 s.). Egli ha osservato citazioni testuali delle leggi longobarde di un certo rilievo che possono essere messe in relazione con la tradizione manoscritta del codice di Cava dei Tirreni. Si tratta comunque di un momento in cui anche in Italia centro-settentrionale i riferimenti alle leggi diventano più vari, frequenti e precisi, come osservato da François Bougard, che mette in relazione questa nuova cultura giuridica con la circolazione del *Liber Papiensis* (Bougard 1995, p. 292 s.).

< ISSN 1128-5656 (ONLINE), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

infra, par. 3.2, pp. 46-52), e giusto un altro paio di riferimenti osservabili in *CDL*, nn. 168, 226 e 293.

2. Riferimenti testuali. Quando non ci sono richiami diretti alle leggi tramite espressioni come *ut lex est*, *secundum lege*, *sicut aedictum contenit*, ma il testo delle carte in alcune espressioni sembra riprendere abbastanza da vicino quello delle leggi. Questo tipo di richiami tende a ripetersi in alcune tipologie documentarie e a diventare uso formulare. Accade, per esempio, con i riferimenti al capitolo 22 di Liutprando nelle carte che registrano alienazioni effettuate da donne (cfr. *infra*, par. 2.1. *Mundio*, pp. 21-23).
3. Riferimenti non-testuali. Quando si trovano etichette del tipo *iuxta lege* o *secundum lege* senza alcun legame testuale con le leggi. A volte il riferimento a un capitolo può essere ritrovato esaminando attentamente l'azione giuridica. In molti casi, tuttavia, queste espressioni appaiono come semplici riferimenti generali, con l'obiettivo di sottolineare la legittimità, la conformità dell'atto alla norma, che può quindi anche essere concepita in modo ampio, ovvero non limitata alla legge scritta, ma comprendente anche usi e consuetudini[37].
4. Conoscenza implicita. Quando le leggi incidono sulla struttura dell'azione giuridica e della documentazione, anche se non vengono richiamate in modo esplicito e non sono direttamente osservabili su un livello testuale. È il caso delle leggi di ambito procedurale, che appaiono perlopiù rispettate, come alcuni capitoli di Liutprando che a partire dal 717 insistono sulla presenza dei testimoni negli atti (cfr. soprattutto *Liut. 8* e *Liut. 15*). Come metteva già in evidenza Sinatti D'Amico per l'area della Tuscia, gli atti posteriori al 721 – successivi quindi al capitolo 15 di Liutprando, presentano tutti un adeguato numero di testimoni[38]. Una conoscenza implicita delle leggi scritte emerge inoltre nelle carte in cui gli attori si discostano da esse, come vedremo analizzando alcuni documenti (cfr. *infra*, par. 3.1, pp. 42-46).

2.1. Riferimenti testuali ricorrenti

Passiamo ora ad esaminare i diversi ambiti in cui si possono rilevare con una certa frequenza riferimenti alle leggi longobarde su un livello testuale. Non intendo offrire una presentazione completa di tutti i riferimenti, mi limito a una panoramica corredata di esempi di quattro ambiti giuridici in cui

37 Su questo tipo di riferimenti alla legge cfr. Bougard 2004, pp. 291-292. Sulla concezione di *lex* in età alto medievale si veda tra gli altri Caprioli 1978, p. 203 s.; Grossi 2006, p. 56 s.; Azzara 2005, p. 226 s.

38 Sinatti D'Amico 1973, p. 776.

legami testuali e riferimenti espliciti sembrano emergere in modo ricorrente: il mundio, la successione, la manomissione e il *launechild*.

Mundio

L'ambito giuridico in cui troviamo con più frequenza riferimenti alle leggi è quello del mundio[39]. Nei documenti in cui una donna figura tra gli autori del negozio è sottolineata la presenza del parente maschio che esercita la tutela mundualda su di lei. La tutela da parte del parente maschio più vicino è una condizione sempre necessaria nella vita di una donna, come prescritto nel capitolo 204 dell'Editto di Rotari[40], e tanto più, evidentemente, nel momento in cui deve compiere un'azione giuridica come un'alienazione. Si capisce dunque come sia importante sottolineare il consenso mundualdo nel testo dei documenti.

Riferimenti riconducibili al mundio si trovano infatti in *CDL*, nn. 29, 36, 83, 123, 129, 130 e 284. Si può vedere menzionato il consenso del mundualdo in genere nelle prime righe del tenore e poi nell'escatocollo (ma a volte anche in una sola delle due posizioni tipiche). In *CDL*, n. 83 (745 maggio 10, Verona)[41], in cui le sorelle Autconda e Natalia fondano e dotano il monastero di S. Maria a Verona, leggiamo nelle prime righe: «Hanc igitur racionem conpunctas nos qui supra Autconda et Natalia germanas, cum consensu etiam Nazario connato et iogali nostro». In *CDL*, n. 129 (758 giugno 29, Varsi)[42], donazione di cui è autrice Valderada del fu Arichi insieme con il fratello Vualfrit, troviamo invece il richiamo al consenso del coniuge e detentore del mundio nell'apparato di corroborazione: «+ Signum + manus Ualderate honeste femine, qui hanc cartolam uinditionis fieri rogauit. + Signum + manus Paschali viri devoti iogale ipseius in hanc cartolam consentiente».

Diversi i casi di *CDL*, nn. 36 e 226, dove il riferimento è al capitolo 22 di Liutprando, che specifica ulteriori condizioni per portare a termine un'alienazione di beni da parte di una donna sposata, 'aggiornando' *Roth. 204*. Oltre al consenso del marito, questo capitolo impone infatti la presenza di alcuni parenti della donna, a cui quest'ultima deve confermare di non subire alcuna violenza

39 Sul mundio e altre forme di tutela della proprietà femminile nella normativa post-romana, come riferimento generale si veda Nelson - Rio 2013, p. 110 s.

40 *Roth. 204*: «Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis Langobardorum viventem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selbmundia, vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut inmobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi».

41 *ChLA*^{2} LIX, n. 1.

42 *ChLA* XXVII, n. 823.

e di condurre l'obbligazione secondo la propria volontà. Vengono quindi fornite ulteriori garanzie ai patrimoni femminili, istituendo un doppio livello di controllo, rivolto a chi detiene la tutela sulle donne proprietarie dei beni[43]. La disposizione va comunque compresa all'interno di quelle che dovevano essere le dinamiche di circolazione del patrimonio femminile, inserite in «una complessa rete di accordi tra i parenti e chi detiene il mundio», dove, come afferma Cristina La Rocca, «l'avvenuta transazione di un bene non sta tanto a significare una direzione patrimoniale impressa da colei che lo detiene, bensì una direzione impressa da un certo numero di elementi all'interno della famiglia»[44].

In *CDL*, n. 36 (725 giugno 6, Milano)[45], documento datato appena quattro anni dopo la legge di Liutprando (risalente al nono anno di regno e quindi al 721), tale Ermentruda vende uno schiavo a Totone di Campione. Notiamo il rispetto della procedura prescritta dal capitolo di Liutprando tramite alcuni sintagmi rilevabili nell'apparato di corroborazione, in primo luogo nella sottoscrizione di Ermentruda, dove è sottolineata la *bona voluntas*, e poi in quella di Theotperto, suo parente, dove l'espressione «in cuius presentia se nullas violentias patire clamavit» riprende il testo della legge (v. *infra*, tabella):

> Signum + manus Ermentrudae honestae feminae vinditrici, qui professa est **quod bona volontate sua** suprascripto puero Franco cum volontate genitori suo vendedessit, et hanc vinditionem fieri rogavit.
>
> Signum + manus Laurentio viri honesti genitori ipseius, **consentienti** in hanc vinditione.
>
> Signum + manus Theotperto viri honesti lurigario filii quondam Iohannaci parenti ipseius vinditrici, **in cuius presentia se nullas violentias patire clamavit**, consentienti».

In *CDL*, n. 226 (769 marzo, Pavia)[46], invece, la stessa procedura è ripresa direttamente nel tenore del documento, che appare modulato sul testo della legge in alcune espressioni collocate in apertura. In questo caso si può rilevare anche un richiamo esplicito all'Editto («sicut aedictus contenit»), che forse può essere correlato con il contesto in cui è rogato il documento: siamo a Pavia, capitale del regno, di fronte a personaggi di alto livello sociale che costituiscono il gruppo parentale di Gisulfo *strator*, detentore di legami di fedeltà con il potere regio e dotato di una grandissima base fondiaria[47].

43 Nelson - Rio 2013, p. 111. Cfr. anche Everett 2000, pp. 115-116.

44 La Rocca 1999, pp. 935-936. Il discorso è ripreso in Lazzari 2017 a partire da un'analisi della normativa sul *morgincap*.

45 *ChLA* XXVIII, n. 845.

46 *ChLA* XXVII, n. 815.

47 La Rocca 2000, p. 66.

CDL, n. 226, 769 marzo 29, Pavia	*Liut. 22*
Constat me Natalia filia bonae memoriae Gisulfi stratoris et coniux Adelberti, ipso tamen Adelberto iugale meo **consentiente et subter confirmante nec non etiam et parentibus meis, sicut aedictus contenit**, id est Arichis, qui fuit gastaldius in Bergamo et Gisilbert filius quondam Grisilissi, **in quorum presentia professa sum, seu testium, qui et subter signa facturi sunt, nulla me uiolentia pati, sed bona et spontanea mea uoluntate**, nullius cogentis imperii, accepissim, sicuti et in presentia testium accepi...	Si mulier res suas **consentiente viro suo**, aut communiter venundare voluerit, ipse qui emere vult, vel illi qui vindunt, faciant noditiam ad duos vel tres parentes ipsius mulieris, qui propinquiores sunt. **Et si in presentia de ipsis parentibus suis mulier illa violentias aliquas se dixerit pati, non sit stabilem quod vindederit**. Nam si in presentia parentuum suorum vel iudici, qui in loco fuerit, violentias se pati non reclamaverit, nisi volontate sua ipsas res se dixerit venundare, tunc ab illo diae omni tempore, quod vindederit, stabile deveat permanere, ita tamen, ut ipsi parentes, qui inter fuerent, aut iudex in cartola ipsa manum ponan...

Questo richiamo testuale tende a depositarsi nel formulario e si ritrova molto spesso in questa stessa posizione iniziale, anche in età carolingia e oltre. In effetti nella parte finale di *Liut. 22* si dispone che ogni atto di alienazione prodotto da una donna sposata debba essere documentato secondo questa modalità, pena l'assenza di validità dell'atto e la colpevolezza dello scriba «sicut qui cartola falsa scrivit»[48], che, stando a *Roth. 243*, significa il taglio della mano[49].

Successione

Altri legami testuali tra le leggi e le carte che intercorrono con una certa frequenza riguardano l'ambito successorio e si trovano nelle donazioni *post obitum*[50]. Si tratta di stringhe di testo che sembrano ricalcare in alcune espressioni il capitolo 6 di Liutprando (si vedano gli esempi a p. 25). La legge è tra le prime promulgate dal sovrano longobardo, durante il suo primo anno di regno, insieme a una serie di disposizioni che ammettono e disciplinano la trasmissione del patrimonio a componenti femminili della famiglia[51]. Siamo

48 *Liut. 22* (seconda parte): «Scriva autem, qui cartola ipsa scripserit, non aliter presumat scrivere, nisi cum notitia parentum vel iudicis, sicut supra dictum est; et si aliter fecerit, sit ipsa vinditio vacua, et prefatus scriva sit culpavelis, sicut qui cartola falsa scrivit».

49 *Roth. 243*: «De cartola falsa. Si quis cartolam falsam scripserit aut quodlibet membranum, manus ei incidatur».

50 Per un riferimento generale sugli atti successori in età altomedievale si veda Brunsch 2005.

51 Si tratta dei capitoli che vanno dall'1 al 5. Nell'Editto di Rotari (cfr. *Roth. 158-160*) si trovano provvisioni in materia successoria dirette ai componenti femminili del gruppo familiare, figlie e sorelle, tuttavia vengono ammessi solo lasciti mobili, da associare a quelli destinati ai figli naturali.

di fronte quindi a un gruppo di leggi di ambito successorio che sembrano innestarsi nell'uso generalizzato di spartizione patrimoniale tra i figli maschi[52], modificando la norma e ammettendo scelte diverse per i testatori. Il capitolo 6 di Liutprando, infatti, consente a una persona malata, anche impossibilitata a muoversi, ma comunque cosciente e in grado di parlare, di disporre (il verbo usato è *iudicare*) dei propri beni a favore della propria anima donandoli a enti ecclesiastici. La legge conferisce quindi stabilità alla donazione, anche compiuta in quelle condizioni, senza cioè la possibilità di effettuare le formalità del dono previste dagli usi e dalle leggi longobarde, la *thingatio* e il *launechild*[53]. La *thingatio* (o *thinx/gairethinx*) era una sanzione formale che prevedeva la presenza e il riconoscimento dell'azione effettuata da parte di altri uomini liberi[54], il *launechild* invece una forma di contro-dono[55]. Si tratta quindi di usi giuridici che comportano azioni di una certa complessità, non immediate, che avrebbero potuto ostacolare la volontà di una persona fortemente debilitata.

Negli esempi sotto riportati – entrambe donazioni *post obitum* dirette ad enti ecclesiastici – la legge sembra essere riecheggiata da alcuni sintagmi che si trovano all'inizio del tenore, in posizione di arenga. Rimandano alla fragilità umana («ut habens casus humana fragilitas»), alla malattia («egrotaverit» /«in lectulo reiaceat») e alla facoltà di giudizio («pro anima mea iudicare»). Sono espressioni che tornano spesso nelle carte di donazione *post obitum*, anche in epoca successiva. È bene precisare comunque che si tratta di brandelli di testo riscontrabili anche in alcuni atti antecedenti la legge di Liutprando. È il caso di un papiro ravennate risalente al periodo tra il 552 e il 575, di cui ci sono arrivati alcuni frammenti[56]. Si tratta di clausole di un testamento in cui si legge «sana mente integroque consilio» (r. 9), stessa espressione che troviamo in *CDL*, n. 231, testamento di Grato diacono datato a Pavia nel 769. Il formulario in effetti è riconducibile alla normativa tardo romana relativa alla capacità di agire del testatore malato e debilitato, ma capace di intendere e di volere, raccolta in *Cod. Iust. 6, 22*[57]. Queste espressioni confluiscono nel testo del capitolo 6 di Liutprando, probabilmente per il tramite di formulari o direttamente tramite la prassi documentaria, in una dinamica circolare. Il capitolo, d'altra parte,

52 Nella normativa il principio emerge in *Roth. 154*, anche se non è espresso chiaramente.

53 Cfr. Maskarinec 2021, p. 6; Vismara 1986, p. 211.

54 Sul *thinx* si veda, su tutti, Cortese 1999 (ed. or. 1988).

55 Sul *launechild*, cfr. Wickham 2010.

56 *ChLA* XXIX, n. 878 (Ravenna 552-575) = *P.Tjäder* 4-5.

57 Cfr. Santoni 2009a, p. 83.

sembra essere seguito negli usi successori attestabili in età longobarda, e quindi si può ammettere anche una ricezione testuale riconducibile direttamente alle leggi longobarde.

CDL, n. 82, 745 aprile, Agrate (Milano)	*Liut. 6*
Ideo ego Rottopert vir magnificus *** de Grate **considerans casus umane fragilitatis** et repentinam mortem venturam, previdi de rebus meis dispositionem facere vel **pro anima mea iudicare**, ut, cum de hoc seculo vocare iussero, michi pro sua pietate peccatorum meorum veniam condonare dignetur.	Si quis langobardus, **ut habens casus humanae fragilitatis**, egrotaverit, quamquam in **lectolo reiaceat**, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, **pro anima sua iudicandi vel dispensandi** de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit, stabilem debeat permanere.
CDL, n. 231, 769 agosto 19, Pavia	
Grato reuerendissiumus diaconus filio bone memorie Simplitijo, habitator in fundo Moditia, cogitans istius uite lauilem cursu, **licet lectulo decumbens**, **sanus tamen mente integroque consilio, dixit**: uita et mors in manu Dei est; meilus enim est metu mortis hominem uiuere, quam spem uite suasus morte subitanea interire.	

Manomissione

Le manomissioni sono azioni giuridiche regolate in modo preciso nei testi normativi e attestate frequentemente nella documentazione che ci è arrivata, specialmente nelle donazioni *post obitum*[58]. I principali capitoli delle leggi longobarde che disciplinano le manomissioni sono *Roth. 224* e *Liut. 23*[59]. Il primo dispone alcune procedure per liberare i propri servi attraverso formalità diverse a seconda dello status giuridico che si vuole conferire. Il secondo invece regola la *manumissio in aecclesia*, una procedura di derivazione tardo antica[60]. In un paio di documenti si possono trovare riferimenti testuali proprio a quest'ultimo capitolo. Il caso più interessante da analizzare è sicuramente *CDL*, n. 81, un giudicato che verte sullo status giuridico di una persona, su cui però mi soffermerò più avanti (cfr. *infra*, par. 3.2, pp. 46-50).

58 In generale sulla manomissione, Rio 2017, p. 75 s.

59 Si vedano anche i capitoli 11 e 12 di Astolfo, che riprendono in parte i capitoli già citati.

60 Cfr. *Cod. Theod*. IV, 7 e *Cod. Iust*. I, 13. Sulla *manumissio in aecclesia* si veda, oltre a Esders 2012, il recente saggio Flechner - Fontaine 2021, in particolare p. 588 s. per quanto riguarda la normativa tardo antica e alto medievale.

Possiamo ora prendere in considerazione *CDL*, n. 109, una *charta absolutionis* risalente al 753 e rogata a Isola del Ceno, presso Varsi[61]. Si tratta dell'unico documento di questo tipo all'interno del campione analizzato, dove l'azione giuridica al centro dell'atto è proprio una manomissione. Alcuni indizi, tuttavia, ci fanno pensare che questo tipo di documenti non fosse raro nell'VIII secolo. La redazione di una *charta manomissionis*, infatti, è prevista in *Roth. 224*, anche se non è resa obbligatoria[62], e l'importanza di un documento viene ribadita anche in *Ahist. 11*[63]. In *CDL*, n. 109 si afferma che tale Domoaldo era stato liberato da Ambrogio del fu Marione (autore del documento) e da suo fratello Autareno. Domoaldo risiedeva già con i chierici della chiesa di S. Pietro in Varsi, ma non era stato redatto alcun documento che attestasse il suo passaggio di status giuridico («sed menime exinde tunc tibi iam dicto Domoaldi cartolam absolutionis emisemus»). Proprio l'appartenenza di Domaldo alla chiesa di S. Pietro spiega il fatto che si sia conservato questo documento. Solitamente, infatti, la preservazione delle carte di manomissione doveva costituire interesse esclusivo dei manomessi e dei loro eredi; in questo caso, invece, è diventata interesse di un'istituzione ecclesiastica la cui documentazione è arrivata sino a noi[64]. Viene quindi redatta una carta a favore di Domoaldo in cui Ambrogio registra l'avvenuta *absolutio* del legame, almeno per quanto concerne la sua quota di proprietà, cioè la metà (mentre l'altra era pertinente al fratello). Nel testo si ritrova un sintagma che rimanda chiaramente alla procedura *circa altario*, anche se la legge di Liutprando non è richiamata in modo esplicito (cfr. *infra*, p. 28).

In un documento successivo, invece, si legge una citazione chiara del capitolo di Liutprando, in cui la procedura *circa altario* è ricondotta esplicitamente agli editti dei re longobardi. Si tratta di un atto testamentario datato al 774 e appartenente al gasindio regio Taido[65]. Il richiamo, così enfatizzato, con un rimando alla *catholica gens Langobardorum* è interpretabile nel senso di una rivendicazione identitaria calata nel contesto di incertezza

61 *ChLA* XXVII, n. 822.

62 Cfr. *Roth. 224* (ultimo paragrafo): «Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam, ut qualiter liberum aut liberam thingaverit, ipsa manumissio in cartolam libertatis commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tamen libertas ei permaneat». Cfr. anche Everett 2000a, p. 110.

63 *Ahist. 11*: «Et cartola illi fecerit et sibi reservavit servitum ipsius, dum advixerit, et decreverit, ut pos obidum eius liber sit: stabilem debeat permanere secundum textu cartule quam ei fecerit». Inoltre, vediamo che una *charta absolutionis* è nominata in *CDL*, n. 81 (cfr. *infra*, par. 3.2).

64 Sul *dossier* documentario relativo alla chiesa di Varsi cfr. Bougard 2018.

65 *CDL*, n. 293, 774 maggio, Bergamo = *ChLA*[2] XCVIII, n. 34.

che travolge le *élites* longobarde negli ultimi mesi di sopravvivenza del regno autonomo[66].

Notiamo, tuttavia, come il riferimento alle leggi longobarde sulla manomissione non sia del tutto standardizzato. Nella già citata donazione *post obitum* di Grato diacono[67] (cfr. *supra*, par. *Successione*, p. 24) si opta per un formulario diverso, di derivazione chiaramente tardo antica, che non presenta legami testuali con le forme attestate nelle leggi longobarde. La manomissione di alcuni servi è infatti registrata tramite un uso formulare rinvenuto anche nei papiri ravennati: «Ioannace, Rimedruda, Theoderada et Teodegunda instituo esse liberos et liberas civesque romanos et solutum uel solutas in iure patronatus»[68]. L'uso di questo formulario è da considerare probabilmente come una scelta a carattere culturale, da comprendere nel contesto della donazione di un personaggio eminente (e molto ricco), che vuole rimarcare la propria appartenenza alla sfera ecclesiastica e alla cultura romana, strettamente legate. Evidentemente il notaio Thomas «subdiaconus et notarius sancte Ticinensis Ecclesie», ha conoscenze e competenze tali proporre e/o sostenere queste scelte, che potrebbero d'altronde corrispondere a usi scrittori tipici dell'ambiente ecclesiastico in cui lavora. In ogni caso, dato il contesto pavese, è molto probabile ammettere anche una conoscenza delle leggi longobarde e che quindi questi usi formulari possano effettivamente rispecchiare una scelta consapevole, a carattere identitario.

66 Su questo documento cfr. Bougard 2008, p. 340 s.; cfr. anche De Angelis 2019 sul gasindio Taido.

67 *CDL*, n. 231, 769 agosto 19, Pavia.

68 Si veda ad esempio una ricorrenza riportata da Ghignoli e Bougard (Ghignoli - Bougard 2011, p. 276, nota 119), rivenuta in *P.Tjäder* 6 (575): «Albanione cum uxore et filia ingenuos esse volo civesque romanos». Esaminando nello specifico questo formulario Antonella Ghignoli afferma che «il testo si è formato quando *ciues romanus* e *ius patronatus* avevano un senso nella procedura di liberazione dei servi, al più tardi in età giustinianea, quando ai liberti si concedeva in alcuni casi di essere sciolti dal peso del patronato»; cfr. Ghignoli 1998, p. 627 s., anche per quanto segue.

CDL, n. 109, 753, Isola del Ceno, Varsi	*Liut. 23*
Ego qui supra Ambrosius tibi iam nominato Domoaldi de mea portionem quod est dimidia parte persone tuae, tibi cartolam absolutionis emitto, et ab omni vinvolo servitutes te absoluo, ut supra dimidia parte una cum peculiare tuo, quod hauis hauiturusque fueris, ut sic deueas iuerus permanere, **sicut et illis qui in sancta ecclesia circa altario liueris demissi fiunt.**	Si quis servum aut ancillam suam in **ecclesia circa altare amodo liberum vel liberam demiserit**, sic ei maneat libertas, sicut illi, qui fulfreal in quarta manus traditus et amund factus est. Nam qui aldionem facere voluerit, non eum ducat in ecclesia, nisi alio modo faciat, qualiter voluerit, sibi per cartola sibi qualiter ei placuerit.
CDL, n. 293, 774 maggio	
Volo adque instituo **ut omnis fiant deducti erga altario** beatissimi Christi martyris Sancti Alexandri sito Bergomate, ubi eius sanctum corpus requiescit, per manus pontifici sancte ecclesie Bergomensis, qui est aut pro tempore fuerit, et **ubi illo die omnis permaneant liberi et absoluti, sicut a principibus huius gentis catholice Langubardorum in aedicti pagina est institutum**	

Launechild

CDL, n. 151 (761 marzo 25, Brescia) e *CDL*, n. 152 (761 marzo 25, Brescia) – *chartae promissionis* relative agli interessi del monastero di S. Salvatore di Brescia circa l'uso di un acquedotto – presentano due esempi di *launechild*, come abbiamo visto, una forma di contro-dono volta a conferire maggiore sicurezza alle donazioni. Nonostante l'origine e la *ratio* sembrino legate a un sistema obbligatorio diverso rispetto a quello che si sta definendo nel corso dell'VIII secolo e lontano dal substrato romano su cui si formalizzano i rapporti giuridici nei documenti, questo istituto rimane fondamentale nelle donazioni e rientra massicciamente nel formulario tipico di questi atti, tanto che rimane vitale ancora nel pieno XII secolo e talvolta oltre[69]. In *CDL*, n. 152 il riferimento al *launechild* è accompagnato da un richiamo alla legge. I fratelli Valeriano e Lioaldo – in cambio dell'uso di una derivazione dall'acquedotto romano che attraversava le loro terre – accettano da Anselperga badessa di S. Salvatore di Brescia un contro-dono in monete d'oro (che, in verità, ha un aspetto tutt'altro che formale[70]).

69 Cfr. Wickham 2010.

70 Spesso si tratta anche di un mezzo flessibile per mascherare una vendita o un acquisto, come ha sottolineato sempre Wickham, *ibidem*, p. 195. L'obbligatorietà e l'immediatezza, specificità del launechild come contro-dono, comportano «the possibility of a sort of bargaining for the greatest

Unde accepimus nos Ualerianus et Liodald pro hac promissionis pagina **launichild, secundum legem nostram**, a te Anselperga abbatissa ex saculo, ut supra, monasterii uestri auri solidos numero sex et duo tremisse, ut stabilis permaneat.

Si tratta di uno schema che tende a diventare tipico: spesso nei secoli successivi questo istituto è accompagnato proprio da un richiamo esplicito alla legge dei Longobardi o al *ritus gentis nostrae Langobardorum*. L'uso è regolato in particolare in *Roth. 175*[71] e poi in *Liut. 73* (cfr. *infra*, par. 3.2.), che modifica la prescrizione precedente decretando l'assenza di validità delle donazioni effettuate senza *launechild*, ad eccezione di quelle destinate agli istituti religiosi[72]. Significativa la modalità attraverso cui si dispone ciò, ovvero tramite «la dichiarazione esplicita dell'opportunità di inserire nell'Editto una norma già in vigore al di fuori di esso, per evitare possibili incertezze d'applicazione»[73].

2.2. Riferimenti impliciti: vedove e acquisti del mundio

Alcune carte dove tra gli autori/attori principali figurano delle donne consentono di osservare una conoscenza delle leggi che rimane principalmente su un livello implicito, non-testuale. La circolazione dei patrimoni femminili e la cessione di componenti femminili dei gruppi parentali, infatti, sembrano dare origine a una serie di problematiche nella società longobarda, legate alla posizione giuridica di inferiorità occupata dalle donne. Da una parte ciò fa sì che i sovrani agiscano legiferando per stabilire percorsi più definiti, dall'altra, che negli atti della pratica si possano osservare riferimenti alla normativa[74].

advance or profit which characterizes the ideal type of the sale; bargaining, plus the certainty and immediacy of the transaction, could therefore produce the hiding of social relationships by the sale process which Marx called the 'fetishism of commodities' - the very opposite of the relationship normally produced by gifts».

71 *Roth. 175*: «De launegild. Si quis rem suam cuicumque donaverit et postea, qui donavit, launegild requisiverit, tunc ille, qui accepit, aut heredes eius, si ausus non fuerit iurare, quod conpositum sit, reddat ei ferquido, id est similem, quales in illa diae fuit, quando donatum est; et si iuraverit, sit exsolutus».

72 L'eccezione si potrebbe ricondurre da una parte alla non appartenenza al sistema normativo longobardo degli istituti ecclesiastici, ai quali non si può imporre un istituto come il *launechild*, dall'altra, come sottolineato in Wickahm 2010, p. 197: «Although Liutprand does not say so explicitly, the idea that the countergift to a gift 'for one's soul' was indeed treasures in heaven may have been there from the start. It already appears in the proem imagery in eight century documents».

73 *Leggi dei Longobardi*, pp. 239-240, n. 56. Cfr. *Liut. 73*: «Quia et sic specialiter in edictum non fuit institutum, tamen usque modo sic est iudicatum: ideo pro errore tollendum hoc scribere in edicti paginam iussimus».

74 La Rocca 2000, p. 46: «I comportamenti sociali ed economici delle donne sono oggetto di continua ridefinizione all'interno della legge, e costituiscono l'aspetto che più interessa le modi-

La legislazione sulle vedove sembra essere ben presente in alcuni atti di donazione a carattere successorio[75]. Nella società longobarda le vedove sono donne che hanno perduto la tutela assicurata dal marito e si trovano a dover cercare una nuova posizione, sotto un altro mundio. Nel caso più semplice il nuovo tutore è il parente maschio più vicino, un figlio, quando presente, ma, come vediamo in *Roth. 182*, potevano essere frequenti situazioni di incertezza o di transizione, tra la possibilità di risposarsi, la tutela da parte della famiglia del marito o il ritorno a quella di origine[76]. Infine, vi era la posizione che, fra tutte, doveva garantire maggiori libertà e autonomia: velarsi e acquisire lo status di religiosa[77].

Il primo caso su cui possiamo soffermarci rientra tra le disposizioni testamentarie di Rotperto di Agrate, che troviamo in *CDL*, n. 82, c*harta iudicati* datata 745 aprile ad Agrate (cfr. *supra*, par. 2.1, *Successione*, p. 25)[78]. Dopo aver stabilito lasciti alla chiesa di S. Stefano in Vimercate, preso disposizioni in favore di figlie e sorelle[79], per la fondazione di uno senodochio e in favore dei servi, egli destina alla moglie Rotruda l'usufrutto di alcuni beni:

> Et ita volo atque statuo: si iam dicta Ratruda conius mea me superadiuxerit et lectum meum monditer post meum decessum caste conseruauerit, uolo ut ipsa habeat in sua potestate usumfructuarium nomine domocolta mea in Cortiniano ... **nam si, quod absit, ad secundas megraverit nuptias, suficiat ei lex sua, nam amplius de rebus meis non consequatur**.

ficazioni della legge stessa: la legge tratta delle donne in quanto elementi deboli della società, contraddistinti da diritti più malleabili e modificabili».

75 *CDL*, nn. 82, 123, 137, 234.

76 *Roth. 182*: «De vidua, qualem habeat licentiam. Si quis filiam suam aut quamlibet parentem in coniugium alii dederit, et contegerit casus, ut ille maritus moriatur, potestatem habeat illa vidua, si voluerit, ad alio marito ambolandi, libero tamen. Secundus autem maritus, qui eam tollere disponit, de suis propriis rebus medietatem pretii, quantum dictum est, quando eam primus maritus spunsavit, pro ipsa meta dare debeat ei, qui heres proximus mariti prioris esse invenitur. Et si noluerit accepere, habeat ipsa mulier et morgingab et, quod de parentes adduxit, id est faderfio: parentes vero eius potestatem habeant eam dandi ad alium maritum, ubi ipsi et illa voluerint. Et mundium eius prioris mariti parentes non habeant pro eo, quod ei denegaverunt volontatem suam; ideo redeat mundium eius ad proximûs parentes, qui prius eam ad maritum dederunt. Et si parentes non fuerint legitimi, tunc mundius ille ad curtem regis perteneat. Et si tales fuerit mulier, quae maritum non vellit aut non possit habere, sit in potestatem illius, ad quem mundius de ea pertenit. Et si ipse eam male habuerit aut tractaverit, et probatur, tunc liceat eam ad parentes suos reverti; et si parentes non habuerit, tunc ad curtem regis habeat refugium, et mundium eius sit in potestatem regis».

77 Lo *status* di vedova velata è regolato in diverse disposizioni dei re longobardi: *Liut. 30*, *Liut. 100-101*, in cui si vedono anche disposte forme di controllo diretto da parte dei sovrani.

78 Su questa carta si veda La Rocca 1999, p. 54.

79 Si può notare l'assenza di figli maschi nel documento, cfr. *ibidem*.

Vediamo come il lascito sia vincolato alla permanenza nello stato vedovile: solo se Rotruda custodirà in castità il letto del defunto marito Rotperto potrà usufruire dei beni che questi le ha lasciato. Diversamente, se deciderà di risposarsi, «suficiat ei lex sua», senza ottenere altro da lui. Se il riferimento è vago e il termine *lex* può essere inteso qui in senso generale come diritto, prerogativa, si riconosce, tuttavia, una chiara aderenza a quanto prescritto in *Roth. 182*. Nella legge, infatti, vengono disciplinate le seconde nozze e i beni che la vedova potrà portare con sé in quel momento, cioè il *morgincap*, il 'dono del mattino'[80], che il marito poteva decidere di donare alla moglie in occasione delle nozze, e il *faderfio*[81], cioè una dote diretta, disposta dai parenti della sposa[82]. Queste sostanze probabilmente venivano considerate piena proprietà della donna e, oltre a garantirle un minimo di autonomia economica, avevano tra gli scopi principali proprio quello di consentirle di mantenersi – almeno per un periodo – in caso di morte del coniuge[83]. Situazione che invero doveva essere piuttosto frequente, vista la differenza di età al matrimonio tra uomini e donne[84]. In due documenti relativi al *dossier* documentario campionese possiamo osservare delle donne disporre di parte di questi beni in donazioni *post obitum*. Si tratta di un *dossier* documentario che comprende diciotto atti redatti tra il 721 e l'854, afferenti all'area tra Campione (sul lago di Lugano) Como e Milano e legati a un unico gruppo familiare, di cui si possono seguire le vicende per più generazioni[85].

80 L'istituto longobardo del *morgincap* o *morgengabe* è regolato in *Liut. 7*.

81 Il termine compare solo in questo capitolo e in *Roth. 199*, anch'esso destinato alle vedove, che disciplina il ritorno alla casa paterna.

82 Su *morgincap* e *faderfio*, in generale, si vedano Feller 2002 e Bougard 2002. Di fatto già nell'VIII secolo il *morgincap* ha perso la connotazione originale di 'dono del mattino'; nel capitolo 7 delle leggi di Liutprando invero si presenta come una donazione effettuata dal marito alla moglie nel momento delle nozze. Mediante la produzione di un atto scritto mostrato ai parenti e amici il giorno successivo (in ossequio alla *ratio* originale), egli può donare fino a un massimo della quarta parte dei suoi beni alla sposa. Accanto al *morgincap* nelle leggi longobarde si trova spesso la *meta*, cioè «il prezzo d'acquisto della donna, la somma che il futuro marito versa al padre di lei per riceverla in moglie e acquisire il suo mundio» cfr. *Leggi dei Longobardi*, p. 121, n. 74. I due istituti tendono a sovrapporsi nel momento in cui si diffonde l'uso da parte del padre della sposa di versare a quest'ultima la *meta* ottenuta dallo sposo. Perciò, quanto dovuto dal marito al padre della sposa va direttamente alla sposa, e dunque la *meta* viene a rientrare nel *morgincap*, eliminando un passaggio.

83 Feller 2002, p. 12.

84 La Rocca 2005b, p. 213.

85 Tra gli studi più recenti dedicati al dossier documentario campionese rimando in primis a *Carte di famiglia* 2005 e Balzaretti 2019, p. 299 s.

< issn 1128-5656 (online), doi 10.6093/1128-5656/9537 >

In *CDL*, n. 123 (756 ottobre 25, Campione)[86] Walderada, vedova di tale Arochis *de vico Artiaco* (evidentemente non lo stesso Arochis fratello di Walderada, ma forse, visto il nome, collegato al gruppo parentale), dona – con il consenso del figlio Agelmundo – un oliveto all'oratorio di S. Zeno di Campione, riservandosene l'usufrutto. Troviamo anche qui un richiamo vago alle leggi: «mea rationem quod me legibus contaget avere de inter sorore et neptas meas». Walderada sta quindi donando ciò che le è arrivato come lascito insieme alla sorella e alle nipoti. Basandoci sullo schema del gruppo familiare dei campionesi ricostruito da Régine Le Jan[87], possiamo supporre che si tratti di quanto le era pervenuto dai fratelli, in linea con quanto prescritto in *Liut. 3*[88], forse seguendo anche disposizioni del padre Gundoaldo[89]. È probabile altresì che queste sostanze siano quindi confluite nel *faderfio* che Walderada aveva portato con sé dopo le nozze con Arochis, ora defunto. In *CDL*, n. 234 (769 novembre 19, Sosonno)[90] vediamo una situazione simile, cioè sempre una donazione *post obitum* allo stesso oratorio campionese. Autrice qui è Magnerada, figlia di Arochis e nipote della stessa Walderada. A differenza di quest'ultima, dopo la morte del marito Anscauso, Magnerada ha preso il velo e si presenta come *ancilla Dei*, entrando a far parte di «quel gruppo di vedove velate nella propria casa che, optando per una vita sessuale casta, sceglievano la protezione religiosa seppur all'esterno di qualsiasi regolamentazione monastica, portando come segno distintivo una veste nera "quasi religiosa"»[91]. Oggetto della donazione sono beni – consistenti in un oliveto e una vigna – che l'autrice possiede dallo stesso nucleo originario di cui dovevano aver fatto parte anche quelli donati dalla zia Walderada. Sappiamo infatti da una *notitia* che registra la *traditio* di Magnerada al marito Anscauso che la stessa aveva portato con sé «quitquit ei advinit de sorores vel amitane suas»[92]. Questo lascito viene quindi a coincidere con il *faderfio*. Entrambi i documenti restituiscono allora una situazione che sembra

86 *ChLA* XXVIII, n. 849.

87 Le Jan 2005, p. 15.

88 *Liut. 3*: «Si quis Langobardus sororis reliquerit, et vivente eum ad marito ambulaverint, tantum habeat ex fratris facultate, si ipse filias reliquerit, quantum in diae votorum acceperunt, quando ad maritum ambolaverunt. Nam si ipse frater neque filiûs neque filias reliquerit, aut si habuerit et ante eum mortui aut mortuae fuerent absque filiis, filiabus: tunc sorores eius, tam qui in capillo remanserunt, quam quae ad maritum ambolaverunt, in omnem substantiam eius ei heredis succedent».

89 Le Jan 2005, p. 20.

90 *ChLA* XXVIII, n. 851.

91 La Rocca 2005b, p. 213.

92 Cfr. *CDL*, n. 233.

sostanzialmente seguire un principio delineato in *Roth. 199*, capitolo dedicato alla vedova che fa ritorno nella casa paterna. In esso si afferma che la vedova, nel caso di morte del tutore mundualdo della famiglia di origine, cioè, nel caso offerto dalla legge, del padre o del fratello, metta in comune con le sorelle il *faderfio*, ossia «quantum de alia dona, quando ad maritum ambulavit, pater aut frater ei dedit»[93]. Diversamente, può mantenere per sé il *morgincap* e il *metfio* (ovvero la meta). Questi ultimi infatti sono beni che le sono stati donati dal marito, ormai defunto. Sebbene i documenti appena analizzati non riguardino il caso della morte del mundualdo, si nota come nel rientrare nella propria famiglia d'origine – momento in cui probabilmente è da collocare la redazione dei due documenti[94] – entrambe le donne dispongano il ritorno del loro *faderfio* al patrimonio comune familiare, coincidente con il complesso delle proprietà detenute dalla chiesa di S. Zeno, fulcro delle strategie patrimoniali, memoriali e identitarie del gruppo campionese[95], che vediamo veicolate proprio da questi personaggi femminili.

Osserviamo ora altri documenti, che riguardano la cessione del mundio di alcune donne. Prendiamo il caso più antico, una *charta de accepto mundio* datata a Piacenza il 12 maggio 721, *CDL*, n. 29[96], facente sempre parte del *dossier* campionese. Autrice dell'atto è tale Anstruda, che riceve il prezzo per il proprio mundio, equivalente a tre solidi d'oro, dai fratelli Sigirado e Arochis, dei quali ha sposato un servo. Su questo documento si è discusso molto e non si può in questa sede ripercorrere le varie interpretazioni in modo esaustivo[97]. Il punto centrale su cui gli storici si sono soffermati è lo status giuridico di An-

93 *Roth. 199*: «Si vidua in domo patris regressa fuerit. Si pater filiam suam aut frater sororem ad maritum dederit et contigerit casus, ut ille maritus moriatur, et pater aut frater mundium eius liberaverit, sicut supra constitutum est, et illa in domo patris aut fratris regressa fuerit et alias sorores in casa patris aut fratris invenerit, et postea pater aut frater mortuos fuerit, et illa remanserit in domo cum alias sorores una aut plures, et ad facultatem patris aut fratris venerint dividendam cum aliûs parentes aut curtem regis: tunc illa vidua, qui in domo patris aut fratris regressa est, habeat sibi in antea morgingab et metfio. De faderfio autem, id est, quantum de alia dona, quando ad maritum ambulavit, pater aut frater ei dedit, mittat in confuso cum alias sorores. Et illa alia soror, una aut plures, tollant unaqui- squa in antea tantum, quantum pro mundium pater aut frater liberandum ad parentes mariti defuncti dedit. Reliqua patris vel fratris substantia aequa lanciae dividant, sicut in hoc edictum legitur. Et si sola in casa remanserit, in quantum ei per legem conpetit, heres succedat».

94 La Rocca 2005b p. 212.

95 Le Jan 2005, p. 22: «Qui come altrove, le donne giocarono un ruolo essenziale nel processo di fissazione della memoria, in quanto sono loro a fare delle donazioni *pro anima*».

96 *ChLA* XXVIII, n. 844.

97 Richiamo qui Rossetti, 1986, p. 183 s.; Feller 2005, p. 202 s.; Azzara 2005; Balzaretti 2019, p. 29 s.

struda. Leggendo la carta si osserva come agisca in prima persona, accettando lei stessa il *pretio* per il proprio mundio, nonostante sia comunque sottolineato il consenso mundualdo del padre Autareno nell'escatocollo, dove viene definito *vir honestus*. Non è nominato alcun detentore di mundio diverso dal padre. Tuttavia, risulta difficile ammettere che fosse di condizione pienamente libera. Bisogna tenere presente, infatti, che l'unione matrimoniale di una donna libera con un servo è punita severamente dalle prescrizioni edittali. In *Roth. 221* si arriva a consentire ai familiari della donna di esercitare vendetta su di lei uccidendola, oppure di venderla come schiava al di fuori della *provincia*. Se ciò non dovesse avvenire, è disposto che la donna e gli eventuali figli entrino nella proprietà della corte regia[98]. Queste provvisioni vengono poi riprese nel capitolo 24 delle leggi di Liutprando, risalente al 721, anteriore al documento solo di un paio di mesi. Qui si fissa il termine di tempo per la risposta della famiglia entro un anno, oltre il quale la donna sarà posta sotto l'autorità del re[99]. Si potrebbe quindi identificare Anstruda come una semi-libera, nello specifico avrebbe potuto essere un'aldia. In effetti, il capitolo 217 di Rotari – che disciplina le nozze di un'aldia con un servo e prevede che questa segua lo status del marito – sembrerebbe costituire un riferimento nell'azione giuridica condotta[100]. Nella seconda parte del capitolo si prevede anche che il nuovo detentore del mundio possa decidere di non ridurre l'aldia in schiavitù[101], situazione che corrisponde a quella che la carta restituisce. Non è infatti indicato nessun passaggio di Anstruda allo status di *mancipium*, solamente il trasferimento alla

98 *Roth. 221*: «Si servus liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi in coniugium sociare, animae suae incurrat periculum, et illa, qui servum fuerit consentiens, habeant parentes potestatem eam occidendi aut foris provincia transvindendi et de res ipsius mulieris faciendi quod voluerint. Et si parentes eius hoc facere distulerint, tunc liciat gastaldium regis aut sculdhais ipsam in curte regis ducere et in pisele inter ancillas statuere».

99 *Liut. 24*: «Si mulier libera servum tolerit, et parentes eius intra anni spatium in ea vindicta dare neglexerit, sicut in anteriore edicto contenit, tunc quandocumque post ipsum anni spatium inventa fuerit, sit ancilla palatii; et ipse servus ad puplicum replecetur, et filii, qui ex eis nati fuerent, curtis regiae omnino deserviant. Nam si parentis ipsius mulieris, vel dominus servi conpleverent intra suprascriptum anni spatium quod anterior edictus contenit, sic permaneat».

100 *Roth. 217*: «De aldia, qui servum maritum tulerit. Si aldia aut liberta in casa aliena ad maritum intraverit et servum tulerit, libertatem suam amittat. Et si dominus neclexerit eam replecare ad servitium, mortuo tamen marito, vadat sibi una cum filiis suis et cum omnis res suas, quantas in tempore, quando ad maritum intravit, secum adduxit. Nam amplius nulla consequatur: vitium suum reputit, quia servum consensit».

101 In questo punto la legge si discosta da altri capitoli delle leggi longobarde, che regolano appunto matrimoni tra persone appartenenti a status sociali diversi puntando a rimuovere la differenza di status semplicemente portando entrambi i coniugi al livello più basso cfr. *Roth. 193*, *218-219*, *221*, *Liut. 24*, *28*, *98*; cfr. Rio 2017, pp. 233-234.

tutela mundualda dei due compratori. Essi peraltro fissano una composizione per il riscatto del mundio, che, seppur molto alta (10 solidi), comunque costituisce una garanzia del fatto che Anstruda (in questo punto detta Anserada) non passi alla condizione di schiavitù, di *ancilla*: «Et si forsitan dicta Anserada de ipsorum suprascriptorum mundio subtraere uoluerit, non haueat licentia, sed ab hac diae prenominatis Sigirat et Arochis, uel ipsorum heredis, quoco in tempore exire uoluerit, componat uobis uel ab heredibus uestris auri solidos decim». Tuttavia, al contempo l'autrice accetta di permanere sotto il mundio di Sigirado e Arochis insieme ai suoi futuri figli, anche nel caso fosse divenuta vedova[102], qui invece derogando da quanto sancito nello stesso capitolo 217 di Rotari, che permetteva alla donna e ai figli di riacquisire la propria libertà una volta cessato il vincolo matrimoniale a causa della morte del marito. Claudio Azzara d'altronde riconosce che Anstruda potrebbe non essere propriamente un'aldia, ma un'affrancata *cum obsequio*, sottoposta quindi a un legame di dipendenza e a forme di libertà parziale, definite nel suo caso specifico e non riscontrabili nella normativa codificata. Nella carta, infatti, è rilevabile anche una certa aderenza a *Liut. 10*[103], che riguarda i liberti, e stabilisce che i figli di una liberta non abbiano un mundio superiore a quello della madre, proprio come le parti si accordano in *CDL*, n. 29: «Et si ex ipso coito filii aut filias procreati fuerint, mascolini uero semperquem in uestro mundio permanant, feminas uero, qui nata si fuerint, quando ad maritum ambolauerit, dit unaquis mundium suum per caput sicut in suprascripta genetricim ipsorum datum est».

Siamo quindi di fronte a un'azione giuridica sfaccettata: l'accettazione del prezzo, infatti, sembra essere frutto di una negoziazione complessa fra le parti, poi documentata dallo scriba Vitale, che si qualifica come «exceptor civitatis Placentine», impiegando un titolo che rimanda al contesto della cancelleria cittadina tardoantica[104]. Invero, nella redazione dell'atto si dovevano bilanciare

102 *CDL*, n. 29: «Nec ullum umquam tempore se possit iam dicta Anstruda de ipsorum mundio subtraere sed, ut supra dixemus, ab hac diae diaebus uitae meae semperquem in mundio Sigirat et Arochis vel ab heredibus ipsorum permanere deueant».

103 Azzara 2005, p. 232 s.; cfr. *Liut. 10*: «Item de libertis. Si quis servum suum aut ancillam liberum dimiserit, et posuerit ei mundium, aut unum solidum aut duo aut tres aut sex, tantum habeat mundium, quantum ei in cartola adfixerit. Et qui postea ex ipsa liberta nati fuerent, sibe masculi sibe femine, non habeant amplius mundium nisi quantum et mater earum».

104 Sulla figura dell'*exceptor civitatis*, Santoni 2009b, p. 206 s., dove si precisa d'altronde che «un termine così evocativo, così colto per l'epoca longobarda non è però indice di funzioni, cultura o formazione di livello particolarmente elevato o comunque diverse rispetto agli altri scrittori di carte per i privati, che siano laici o ecclesiastici, che portino la qualifica professionale di *notarius* oppure no», p. 209.

< issn 1128-5656 (online), doi 10.6093/1128-5656/9537 >

gli interessi dei fratelli campionesi, volti all'acquisizione di dipendenti, quello di Autareno di far coniugare la figlia e la volontà di Anstruda di non essere ridotta allo status di *ancilla*. Su questo punto gli interessi di quest'ultima e di Sigirado e Arochis avrebbero potuto coincidere. Anche i campionesi probabilmente non volevano rischiare di entrare in conflitto con il fisco regio, nel momento in cui questo acquisto di mundio avesse documentato la creazione di un vincolo matrimoniale tra una donna libera e un servo. Si potrebbe quindi aver tentato di prevenire e aggirare le dure penalità previste da *Roth. 221* e reiterate nello stesso anno del documento in *Liut. 24*[105] evitando di specificare lo status giuridico di Anstruda precedente e successivo all'acquisto e quindi sfruttando la zona grigia creatasi, per poi negoziare una serie di vincoli e garanzie che soddisfacessero le parti.

Problemi simili comporta il caso di Scolastica in un'altra *charta de accepto mundio* (*CDL*, n. 53), rogata il 30 gennaio 735 a Campione[106], dove ad acquistare il mundio sono ancora i fratelli campionesi Sigirado e Arochis. In questo documento, però, si può trovare un'indicazione dello stato giuridico di Scolastica: «Costas it accepisse et ad Arichisso germanis accepit auri solidos nomero duos et uno trimisse fenidum pretio mundium pro mancipio numine Scolastica filias Laurenti et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe». Giovannace, fratello di Scolastica, dunque, riceve il prezzo del mundio *pro mancipio nomine*, come per un servo: è chiara qui la transizione di Scolastica a uno stato di schiavitù sposando il *mancipium* Orso. Il nodo centrale qui è la condizione giuridica precedente di Scolastica. Non si può pensare a una situazione di servitù, dato che l'acquisto è relativo al mundio e non a un *pretium*, come avrebbe dovuto essere nel caso di una serva, e, inoltre, il mundio non è acquistato da un proprietario, ma dal fratello, che peraltro è definito *vir devotus*, appellativo che rimanda a una condizione di libertà, la quale andrebbe ragionevolmente trasferita alla sorella. In questo caso sembra di essere proprio di fronte a un'unione di una donna libera con un servo, al di fuori della legge.

È chiaro, quindi, come si configuri una situazione *border-line*: il problema anche qui è costituito dal fatto che si viene a creare un conflitto con gli interessi del fisco regio, che – come stabilisce *Liut. 24* – potrebbe appropriarsi di Sco-

105 Ross Balzaretti mette bene in evidenza questo punto nell'analisi che offer del documento: «The contemporary legal context within which the events of may 721 played out remains problematic: as recorded the arrangement was actually illegal. it can hardly be coincidence that this charter relates in some way to a law issued by King Liutprand only two months before in march 721», Balzaretti 2019, p. 33.

106 *ChLA* XXVIII, n. 846.

lastica e degli eventuali figli nati dall'unione dopo un anno da essa. Possiamo notare quindi come il contesto possa aver influito nell'articolazione dell'accordo. Nel caso riguardante Anstruda ci troviamo a Piacenza, in città, poco distanti da Pavia, e sono passati appena un paio di mesi dalla promulgazione di Liutprando 24. La cessione del mundio di Scolastica, invece, ha luogo a Campione, nel fulcro dell'area di azione del gruppo dei Totoni e a ormai diversi anni di distanza dall'emanazione della legge. Si potrebbero inoltre ammettere differenze nella posizione socio-economica delle famiglie di appartenenza delle due donne. Giovannace, il fratello di Scolastica, dato il consenso alla situazione espresso nell'atto, non eserciterà certo vendetta, atto legato a un'offesa all'onore e all'autorità mundualda, che l'unione di una parente libera con un servo andrebbe a ledere[107], come consentirebbe *Roth. 221*. Piuttosto, i motivi che spingono Giovannace a cedere la sorella sembrerebbero andare oltre a questioni legate allo *status* giuridico e morale, come suggerisce Laurent Feller: per far fronte alle necessità di una situazione incerta e pericolosa e mantenere le proprie posizioni sociali «la famiglia è arrivata ad un punto tale di sottomissione al signore, che l'alleanza si fa con l'inserzione delle donne nella parte servile della famiglia di Totone e non con scambi matrimoniali organizzati tra uguali sulla base di strette compensazioni»[108].

In ogni caso, sulla base delle testimonianze offerte da alcuni diplomi, possiamo supporre che l'azione dei sovrani nel punire questo tipo di unioni fosse piuttosto limitata, e che queste fossero abbastanza comuni e rispondessero a interessi che potevano relegare in secondo piano lo status giuridico e la sfera dell'onore.

Un diploma di Ilprando re, datato a Pavia, 744 marzo 22, e diretto alla chiesa vescovile di Piacenza conferma lo status di aldie per le donne che hanno sposato i servi della chiesa (e per i rispettivi figli), sulla base di una precedente concessione di Liutprando[109]. Troviamo poi un precetto di re Desiderio diretto

107 Sulla *vindicta* prescritta da *Roth. 221* cfr. Bougard 2006, p. 3: «Il s'agit là de justice pénale, la même qui s'applique à l'adultère, à propos duquel les capitulaires reproduisent ce que disent les lois lombarde, bavaroise et autres: en cas de flagrant délit, que le couple adultère soit remis au mari de la femme, *ad vindictam*; ou encore, si un esclave s'unit avec une libre avec le consentement de cette dernière, qu'on laisse un délai d'un an pour les remettre "à la vindicte" (celle du maître de l'esclave) avant de les attribuer au fisc».

108 Feller 2005, p. 204.

109 *CDL* III, n. 18: «Firmamus etiam vobis, ut omnes mulieres illas liberas, que usque nunc, dum libera essent, servis ecclesie vestrae se in matrimonio tradiderunt, vel filiis [et] filiabus, qui ex eis nati sunt; ita sane ut sint pro aldiones et habeant per caput unusquisque mundium solidos senos, sicut vobis antea a bone recordationis domno et patruo nostro concessa sunt».

< issn 1128-5656 (online), doi 10.6093/1128-5656/9537 >

al monastero di Farfa per intercessione della moglie Ansa, datato tra marzo 770 e novembre 772. Il sovrano concede al monastero la proprietà delle *arimannae feminae* che ne avevano sposato i servi, nonostante il fatto che sia trascorso il limite di un anno «secundum edicti tenorem»[110]. Infine, in un diploma datato 772 novembre 11, Brescia, Adelchi re, elargendo alcune concessioni al monastero di S. Salvatore, allo stesso modo, rinuncia alla pretesa di acquisire le *arimannae mulieres* che avevano sposato i servi del monastero, le quali «ad potestate palatii nostri debuerant pertinere»[111]. In tutti i casi emerge il fatto che queste unioni al di fuori della legge fossero presenti in numero significativo e perdurassero impunite da più tempo[112].

Anche *CDL*, n. 284 (773 maggio 8, *In vico Castelli* [Bergamo])[113] mi pare si possa far rientrare all'interno di dinamiche simili di cessione di componenti femminili della famiglia per creare legami sociali che si configurano in questo caso in modo asimmetrico. Ageperto chierico e Gaifrit vendono il mundio della sorella ad Ansoald «filio bonae memoriae Albinoni», definito anche «mundiadore nostro», espressione che potrebbe indicare una relazione di di-

110 *CDL* III, n. 43: «Et hoc statuimus, ut de arimannis feminis pertinentibus ispsi monasterio et curtibus atque rebus superius comprehensis in coniugio sibi usque nunc sociaverunt, ut post transactum annual spatium secundum edicti tenorem sic eos easque possideant sibique proprietario nomine vendicent atque defendant».

111 *CDL* III, n. 44: «Verumtamen et concedimus ad ipsa venerabilia loca omnes servi de suprascripta monasteria vel curtes ad ea pertinentes, qui arimannas mulieres sibi in coniugio sotiaverunt vel in antea sotiaverint, qualiter ad potestate palatii nostri debuerant pertinere, cum coniuge suas in ipsa monasteria et venerabilia loca concedimus possedendum; filiis autem et filias eorum, que ex eis nati sunt aut fuerint, cedimus eos inibi miserationes cause pro aldionibus habentes mundio per caput solidos senos».

112 Nella stessa direzione di accettazione dello status quo e di rinuncia alle pretese regie vanno anche alcune testimonianze successive di età carolingia. È il caso della *Concessio generalis* di Lotario I emanata nell'823, dove, richiamandosi ai capitoli di Rotari e Liutprando, il sovrano concede «nostra liberalitate» ai padroni di riprendere la proprietà della coppia servo-libera *Capit*. I, n. 159, p. 320: «Ut si cuiuscumque servus liberam feminam sibi ea consentiente in coniugio copulaverit, et infra anni spatium ad vindictam traditi non fuerint, sicut lex tales personas nostro fisco sociat, ita nos nostra liberalitate concedimus, ut in potestate et servitio domini illius cuius servus fuerit ambo revertantur». Troviamo confermata la stessa rinuncia da parte del sovrano in un diploma di Ludovico II (851 ottobre 5, Capriata d'Orba o Castelletto d'Orba), in cui viene riconosciuta la proprietà di tale Giselberga al vescovo di Piacenza Sofredo, la quale aveva sposato un servo imperiale, ceduto precedentemente al suddetto Vescovo. *ChLA*[2] LXVIII, n. 36: «Quam tam femina ex nativitate liberam, sed pro coniunctione, qua se praedicto servo nostro coniuxit, ad partem nostram egaliter et per iuditium publicum post adquisitam. Unde etiam Roteri vassus noster exit advocatus de parte nostra et inde scriptum firmitatis, qualiter eam per legem et iudicium publicum vicit, in praesencia nostra detulit».

113 *ChLA* XXIX, n. 868.

pendenza riferita ai fratelli ed essere anche qui legata a uno status di liberti *cum obsequio*[114]. Constatato il fatto che non sono menzionate nozze, che la sorella non è nemmeno nominata e inoltre risulta incinta, dato che il mundio è pagato «pro sorore [nostra vel pro] creador eius quod in venter baiolant», possiamo supporre che sia di fatto una cessione *pro mancipio nomine*. Di difficile interpretazione risulta anche la menzione della protezione del sovrano e il riferimento alla legge nella parte finale del documento, il cui testo peraltro presenta alcune lacune[115], forse tramite l'espressione *sicut lex est* si vuole sottolineare il giusto prezzo del mundio[116].

Diverso il quadro che ci restituisce *CDL*, n. 252, un breve *de mundio*, datato il 4 aprile 771 (sempre relativo al gruppo campionese)[117]. Qui vediamo in azione Totone, figlio di Arichis/Arochis, che acquista da Autperto, «actor domni regi», il mundio di Ermentruda aldia regia, affinché vada in sposa a Teudoin, suo aldio. Si tratta dunque del matrimonio tra due aldi, situazione disciplinata in *Roth. 218*, dove si specifica che i figli debbano essere aldi alla stessa maniera del padre[118], dunque dipendenti dallo stesso tutore, in questo caso Totone. Questo capitolo viene poi ripreso in termini simili da Liutprando in una legge del 729 (*Liut. 126*), specificando che il passaggio sotto la tutela del padrone del padre debba avvenire dietro il pagamento del mundio della madre. Quest'ultimo aspetto viene richiamato nel documento in questione, tramite un riferimento esplicito alla legge:

114 Le sottoscrizioni nell'escatocollo rimandano a uno status di libertà, seppure evidentemente vincolata, vista la presenza di un *mundiator*: Ageperto è definito «vir venerabilis clericus», Gaifrit «vir devotus».

115 *CDL*, n. 284: «Consta nos Agepert clericus seo et Gaifrit germanis, habidadoris in uico Castellis, et mundiadoris accepissimus et in presentia testibus accepimus ad te Ansoaldo filio bone memorie Albinoni et mundiadore nostro auri tremiss duos pro sorore [nostra uel pro] creador eius quod in uenter baiolant ... Et si aliquis de tu heretis uel tu ipso uel tuis heredis uel proheretis aliqua superinpositas ad eius agnitio superinponere uoluaerit, mala rationem reddat, in diae iudici[i ..... iu]dicatur et in ipsa paginam; sed pro misericordia defensor rex piessimus uel iustus ..... rit, quia pro mercide amplius, sicut lex est, mundio non tollemus nisi auri tremissis duos».

116 Che tuttavia appare molto basso, secondo la lettura di Schiaparelli e l'interpretazione delle *ChLA* equivalente appunto a due tremissi.

117 *ChLA* XXVIII, n. 853.

118 *Roth. 218*: «Si aldius aldiam uxorem tulerit. Si aldius cuiuscumque haldia aut liberta uxorem tulerit, si filiûs ex ipso coito habuerit, patri sequantur: sint haldii, quales et pater».

< ISSN 1128-5656 (ONLINE), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

CDL, n. 252, 771 aprile 4	*Liut. 126*
Auri soledum tres mundio accepio ad te Totone pro ipsa aldianem, quem sibi Theutodoin aldio tuo de uigo Bibiano in coniogio sociauit; unde ab hac die **in tua qui supra Totoni uel ad heredibus tuis permaneat potestatem, saluua libertatem suam una cum agnitione sua quanti in tempore ex ea nati fuerit, qualiter lex est**.	Si haldius cuiuscumque haldiam alterius tulerit ad oxorem et filii de ea procreati fuerent, et mundium ex ea non fecerit, sint filii eius haldionis, cuius et mater fuerit; **nam posteûs mundium fecerit, et filii nati fuerent, sicut anterior edictus contenit, patre sequantur**, et talem legem habeant cum patrono suo, qualem et pater eorum habuit.

Possiamo notare anche l'espressione «salva libertatem sua», che sembra più che altro sottolineare come non vi sia un passaggio di condizione in senso servile. Si rileva quindi un'attenzione maggiore allo status giuridico rispetto ai documenti precedenti: la condizione della donna è esplicitata e l'azione è condotta in linea con le prescrizioni edittali.

Simile quanto emerge dalla *traditio puellae* di Magnerata risalente al 769 (*CDL*, n. 233)[119], cui abbiamo già fatto riferimento. Qui, però, non vediamo tradizioni di dipendenti, ma di un membro importante del gruppo parentale. In questo caso, infatti, Arichi consegna la nipote Magnerata, figlia del fratello Sigirad, a tale Anscauso, «in die votorum», espressione che ritroviamo in *Liut. 3* a indicare il momento delle nozze, insieme a tutte le sostanze che le sono pervenute da sorelle e zie, che vanno a costituire il *faderfio*. La *traditio puellae* è disciplinata in *Roth. 183*[120].

Ricapitolando, negli ultimi due casi l'azione giuridica non sembra porre particolari problemi e viene condotta *secundum lege*. Al contrario abbiamo visto come nelle altre cessioni di mundio il rapporto dell'azione giuridica con la normativa si configuri in modo diverso. Anche qui le leggi costituiscono un riferimento per gli autori e gli scribi, come ci ha permesso di osservare soprattutto il caso di Anstruda. In generale tutti gli autori sembrano confrontarsi con la normativa, che propone procedure da seguire. Quando questi percorsi offerti dalla legge scritta sono seguiti, si osserva come essa possa essere richiamata apertamente, evidentemente per conferire maggiore legittimità agli atti,

119 *ChLA* XXVIII, n. 851.

120 *Roth. 183*: «De traditione puellae aut mulieris. Si quis pro libera muliere aut puella mundium dederit, et convenit, ut ei tradatur ad uxorem, posteaque contigerit marito mortuo, ut ipsa mulier ad alium maritum debeat ambulare aut ad parentes reverti aut ad curtem regis: tunc heredes mariti prioris accipiant medietatem de meta, sicut supra constitutum est, et ipsa per mano simili modo retradatur, sicut priori marito tradita fuit. Nam aliter sine traditione nulla rerum dicimus subsistere firmitatem».

collegandoli direttamente con l'ordinamento normativo. Quando, invece, la legge viene piegata e usata in modo flessibile per il raggiungimento di accordi più complessi, da essa non contemplati, risulta evidentemente problematico riferirvisi apertamente. Al contrario essa rimane rilevabile su un piano solamente implicito. Questo rapporto con la normativa dà vita ad atti che, per quanto redatti secondo forme standardizzate e di fronte a testimoni, nei contenuti arrivano anche a discostarsi chiaramente da essa e a documentare azioni che potremmo definire *extra legem*, come nel caso dell'acquisto del mundio di Scolastica. Emerge quindi come ci si rapportasse alle leggi in modo diverso a seconda dei contesti e degli obiettivi che stanno dietro alle azioni documentate. Cercherò di mettere in evidenza questa flessibilità nell'uso dei riferimenti normativi con altri esempi.

3. Diversi usi delle leggi

In quest'ultima sezione mi focalizzerò su due coppie di atti che documentano risoluzioni di dispute, a differenza di quelli analizzati nella sezione precedente, che riportano principlamente donazioni e compravendite. È importante sottolineare che sono molto diversi tra loro, per forma, contenuto e contesto di produzione. Da un punto di vista formale: i primi due sono *cartulae*, rispettivamente una *charta promissionis* e una *charta donationis*; gli altri due invece sono *notitiae iudicati*. Le due carte riportano accordi che hanno luogo tra membri della stessa società locale. Le *notitiae* invece sono redatte in un contesto di giustizia pubblica.

3.1. *De lege sua subdiscendere*

Consideriamo la prima coppia di documenti. Sono entrambi risalenti al 762 e mostrano due situazioni simili: dispute legate all'usurpazione di terre. Iniziamo dal primo secondo la numerazione del *Codice diplomatico longobardo*, *CDL*, n. 159[121]. Si tratta di una *chartula promissionis* redatta a Varsi, località nell'appennino tra Parma e Piacenza, e conservata all'Archivio capitolare di Piacenza in originale[122]. L'autore è tale Ansoald, che si rivolge al nipote chierico Lopoald in modo rispettoso, quasi deferente, dopo aver occupato alcune sue proprietà, probabilmente in modo violento (come si deduce leggendo la seconda parte del tenore).

121 *ChLA* XXVII, n. 825.

122 Sulle carte della chiesa di S. Pietro di Varsi si veda Bougard 2018.

< ISSN 1128-5656 (ONLINE), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

Manifestus sum ego Ansoald vir honestus gener quondam Fredebat cummanente in vico Saloniano, eo quod cecidi tibi Lopoald presbitero nepoti meo in culpa de solidus viginti, pro eo quod res tuas habui et possedi contra rationem; sed tu [iam no]minato Lopoald presbiter considerasti parentalis caritas, [et un]a cum amicis et parentis nostris concesserunt mihi cui supra Ansoaldi ipsa calomnia vel culpa, tantum dedi tibi exinde tremisse duos in auro et petiola una de terrola cum vite [et] uacuum, qui fuit de portionem quondam Aulendae genetrici tua presbitero.

Ansoald ammette quindi la propria responsabilità e conseguentemente accetta di dover pagare una composizione equivalente a venti solidi, una cifra ragguardevole[123]. In questo passaggio si può notare un riferimento implicito ricollegabile a una legge precisa, Liutprando 134[124], come sottolineato da Schiaparelli. Questa disposizione, infatti, disciplina proprio una situazione di occupazione violenta di proprietà e stabilisce una composizione appunto di venti solidi, perfettamente sovrapponibile con quella che ci viene presentata nella carta. Tuttavia, vediamo come Lopoald si accontenti di meno: due tremissi d'oro (considerando che un tremisse ha un valore pari a 1/3 del solido) e una pezza di terra in parte vitata in parte incolta che apparteneva alla sua defunta madre, della dimensione di dieci pertiche da un lato e due e mezza dall'altro[125]. Questa rinuncia da parte di Lopoald viene narrata dall'autore Ansoald – che parla in prima persona – come un atto di benevolenza del nipote, considerato il vincolo di parentela e in seguito all'intercessione di alcuni amici.

123 La carta non riporta indicazioni circa il procedimento per cui Ansoaldo sia stato riconosciuto colpevole. Non possiamo quindi sapere se si sia tenuto un pubblico giudizio in precedenza.

124 *Liut. 134*: «Si homenis in uno vico habitantis aliqua intentionis habuerit de campo aut vinea, prado aut silva, vel de alias res, et collexerent se una pars cum virtutem et dixerent "Quia wifamus et expellimus eum de ipsum locum per virtutem foras", et ambolaverunt, et scandalum ibi comissum fuerit et plagas aut feritas factas vel homo occisus fuerit et plagas aut feritas factas vel homo occisus fuerit: ita decernimus, ut plagas et feritas aut hominem mortuum conponant secundum anteriorem edicto, quod gloriosus rothari rex vel nos instituimus; pro autem inlecita presumptionem de ipsa collectionem conponat solidos XX ad illam partem, qui in campum aut in vitis vel in prado aut in silva suum laborem faciebat. Hoc autem ideo statuimus, ut nullus presumat malas causas in qualiscumque locum excitare aut facere; et non potuimus causam istam adsimilare neque ad arischild neque ad consilium rusticanorum, neque ad rusticanorum seditione: et plus congruum nobis paruit esse de consilium malum, id est de consilio mortis. Quia quando se collegunt et super aliûs vadunt pro peccatis, ad id ipsum vadunt, ut malum faciant, aut si casus evenerit, hominem occidant et plagas aut feritas faciant: ideo, ut dixemus, adsimilavimus causam istam ad consilium mortis, quod sunt, sicut supra premisemus, solidi vigenti».

125 Difficile in realtà stabilire il valore di mercato di una pezza di terra pur conoscendone la superficie, a causa della varietà dei sistemi di misurazione (cfr. Andreolli 2003) e dell'impossibilità di confrontarsi con un numero sufficiente di testimonianze riferite alla stessa area. Tuttavia un rapido sguardo ad alcune vendite coeve sempre edite nel *CDL* mi ha mostrato prezzi inferiori, per cui mi sembra di poter sostenere che effettivamente da un punto di vista economico l'accordo vada a vantaggio di Ansoald.

Sed tu [iam no]minato Lopoald presbiter considerasti parentalis caritas, [et un]a cum amicis et parentis nostris concesserunt mihi cui supra Ansoaldi ipsa calomnia vel culpa, tantum dedi tibi exinde tremisse duos in auro et petiola una de terrola cum vite [et] uacuum, qui fuit de portionem quondam Aulendae genetrici tua presbitero.

Dunque, le due parti trovano un accordo senza sottostare alle prescrizioni regie, deviando rispetto alla composizione fissata dalla legge scritta. A rendere legittima una soluzione di questo tipo è la legge stessa, come possiamo vedere nel capitolo 91 di Liutprando[126] – risalente al 727 – indirizzato agli scribi, cioè, semplicemente, a coloro che hanno le competenze per scrivere le carte[127]. Nella prima parte, la legge ordina di scrivere gli atti secondo quanto contenuto nelle leggi dei Longobardi e dei Romani, richiede di informarsi nel caso in cui non si conosca la legge e impone una pena pari al proprio guidrigildo per chi agisca diversamente. Nella seconda parte, tuttavia, è ammessa come eccezione («excepto si») la possibilità di deviare dalla legge: «ut si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit». Seguendo la lettura di Severino Caprioli, il termine *lex* va inteso qui in senso generale come aspettativa o, meglio, posizione attiva fondata sulla norma e protetta dall'ordinamento. L'eccezione riguarda accordi bilaterali che intercorrono tra *conliberti* – ovvero nei termini più generali, persone appartenenti alla medesima cerchia, allo stesso gruppo locale – e documentati tramite *cartula*: in questi casi, si può rinunciare «a posizioni giuridiche attribuite da una norma»[128]. Come nota

126 *Liut. 91*: «De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent, sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerent ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et qui aliter facere presumpserit, conponat wirgild suum; excepto si aliquid inter conlibertûs convenerit: ut si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenentias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partis volontariae faciunt: et illi, qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniantur esse. Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant. Et quia de cartola falsa in anteriore edictum adfixum est, sic permaneat».

127 L'assenza di qualifiche specifiche è stata riscontrata a partire analisi delle sottoscrizioni degli scriventi nelle carte longobarde effettuata da Giorgio Costamagna, che ha mostrato una grande varietà di titoli, spesso poco qualificanti, cfr. Costamagna 1975, pp. 156-157. Parallelamente anche i riferimenti agli scrittori di documenti attestabili nelle leggi suggeriscono una situazione simile, come afferma Nick Everett il vocabolario non professionalizzante (*scriptor* e *scriva*) «was a deliberate choice of neutral terminology that would encompass the wide variety of document-writers who existed throughout the kingdom, without attempting to designate any particular qualifications or social status as necessary prerequisites for the ability to write a legally valid document», Everett 2000b, p. 45.

128 Caprioli 1978, p. 207.

lo stesso Caprioli, questa carta datata a Varsi corrisponde alla situazione prospettata dal capitolo liutprandino[129]. Lo scriba Maurace e i due attori principali della disputa, legati da un vincolo di parentela, sembrano conoscere la legge longobarda, come dimostra l'esatto ammontare della composizione prospettata, ma scelgono di non seguirla: Lopoald rinuncia alla composizione che le leggi gli accordano, deliberatamente, almeno da un punto di vista prettamente giuridico.

Possiamo inoltre osservare come l'accordo si spinga oltre la singola composizione, arrivando a considerare la possibilità di una ritorsione da parte della chiesa di Varsi, per la quale viene fissata una composizione equivalente a quella accettata da Lopoald.

> Ad omnes causas exinde inter nos tacitas et finitas tantum est, ut, si quicumque de ecclesia Sancti Petri in [U]arissio, ubi tu Lopoald presbiter praehauitare uideris, mihi Anso[a]ldi aut ad heredibus meis de qualicumque causa, anteposito placas aut feritas seu barbas aut capillus tractus vel inpincta, in culpa de uiginti solidus cecederit, ut nos exinde amplius non exegamus nisi quanto tu Lopoald a me Ansoald exegere uisus es.

Riassumendo: possiamo supporre che Ansoald abbia precedentemente commesso la stessa azione violenta che ora, nell'accordo, prospetta contro di lui da parte della chiesa di S. Pietro. Dunque, egli non solo privò il nipote Lopoald di diritti su alcuni beni, ma probabilmente lo ferì e umiliò pubblicamente, come fa capire l'espressione «barbas aut capillus tractus», ricollegabile a due capitoli di Rotari, che stabiliscono composizioni in caso di azioni violente di questo tipo[130]. Perciò alla chiesa di Varsi pare sostanzialmente accordata tramite *cartula* la possibilità di esercitare vendetta in una dinamica che si configura di tipo faidale. Una dinamica che va al di là dei singoli contendenti, per includere i due gruppi a cui sono legati: i chierici di S. Pietro, da un lato, e, dall'altro, la famiglia di Ansoald (compresi gli eredi), da intendere qui come nucleo più ristretto rispetto al gruppo parentale ampio di cui fa parte anche Lopoald. Ora, questa situazione di vendetta è apertamente condannata in diversi capitoli dell'Editto di Rotari e ancora in Liutprando[131], ma non sembra così problematico prevederla nel documento, tanto che viene fatta rientrare nell'accordo

129 *Ibidem*, p. 139.

130 *Roth. 382*: «Si quis hominem liberum inpegerit, ut cadat, conponat solidos sex, sic tamen: si alteram lesionem in corpore ipsius non fecerit. Si autem eum inpegerit et non ceciderit, conponat solidos tres». *Roth. 383*: «Si quis hominem liberum surgentem rexa per barbas aut capillos traxerit, conponat solidos sex; si aldium aut ministirialem seu servo rusticano per barbas aut capillos traxerit, conponat sicut pro ferita una».

131 Cfr. *Roth. 45, 74, 75, 138, 143, 162, 188, 190, 214, 326, 387, Grim. 8, Liut. 13, 119, 127, 135, 136*.

documentato tra le parti. Si vede, dunque, come le possibilità offerte dalla legge siano sfruttate appieno, come essa venga utilizzata in modo elastico, per estendere l'accordo a una situazione chiaramente *contra legem*.

Dinamiche simili ci vengono restituite in una *chartula donationis* datata lo stesso anno a Ceneda, *CDL*, n. 168[132], afferente al corpus documentario tramandato dal monastero di S. Teonisto di Treviso, poi confluito in quello veronese di S. Zeno, anch'essa tràdita in originale. Anche qui vediamo un conflitto che intercorre tra i membri di un gruppo parentale e una chiesa locale, a cui il gruppo è legato da una donazione *post obitum* precedente. La disputa qui viene risolta in modo diverso rispetto al caso di Varsi e l'accordo tra le parti sembra essere raggiunto per il tramite di una donazione che l'autore Odone, *vir venerabilis presbiter* della chiesa di S. Maria di Sernaglia, destina a Troctovo, *vir magnificus exercitalis*. Il defunto Audrisis aveva offerto *per cartulam* alcuni beni alla suddetta chiesa, che il fratello Gildiris, padre di Troctovo, aveva tentato di usurpare: «contra racionem introibet in res vel pegunia illa quas quondam Audrisis barba tuus in aecclesia Sancti Mariae»[133]. I chierici allora ricorrono in giudizio presso il duca Orso, il quale impone a Gildiris una composizione «qualiter in aedicti pagina nuscitur esse», riferimento esplicito alle leggi, che possiamo ricollegare allo stesso *Liut. 134*, vista la somiglianza dell'azione con il caso precedente. Tuttavia, Gildiris non dispone della somma richiesta, per cui già in sede di giudizio si decide che tutti i suoi beni debbano essere trasferiti «per cartulam» alla chiesa. A questo punto il prete Oddone, ispirato da Dio e non volendo sentirsi responsabile di un'azione che qualifica come furto[134], decide di restituire a Troctovo i beni del padre Gildiris, che, stando alla decisione presa in sede di placito, spetterebbero alla chiesa. Ciò avviene con la condizione che quest'ultimo si impegni insieme al figlio e agli eredi a non mettere più in discussione la donazione di Audrisis. Infine, Oddone riceve una camicia come *launechild* da Trotcovo, a conferma della donazione.

Vediamo come la questione venga risolta prendendo a riferimento la *lex scripta* e il giudizio emesso da un duca in sede di placito. E tuttavia si trova poi una soluzione alternativa, evidentemente più adatta al mantenimento degli

132 *ChLA* XXIX, n. 871.

133 *CDL*, n. 168: «Et quia manifestum est, quod suprascriptus genitur tuus contra racionem introibet in res vel pegunia illa quas quondam Audrisis barba tuus in aecclesia Sancti Mariae, qui fundata esse videntur in Sarnalia, ubi ego indignus seruus eius deseruio, obferserat et per cartula confirmauerat, sed non post multum tempus introibet in ipsas res, et, dum inter nos multas fuisset causaciones».

134 *Ibidem*: «Unde modo nos Dei omnipotentis inspiracionem conpulsi et pertractantes quod sancti Dei rapina non vult adsumere».

< ISSN 1128-5656 (ONLINE), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

equilibri locali e/o corrispondente ai rapporti di forza che dovevano intercorrere tra le parti. Se non si possono negare a priori i motivi caritatevoli espressi dal prete Oddone nell'effettuare la donazione dei beni avuti da Gildiris, possiamo ammettere che, al di là del fatto giuridico, ovvero della donazione, che implica quindi un passaggio di beni già posseduti a pieno titolo di proprietà e quindi una decisione unilaterale da parte del prete, poi confermata tramite *launechild*, di fatto siamo posti di fronte a un'alienazione di beni che corrisponde alla rinuncia a diritti reali, ovvero alla posizione che la *lex scripta* e il giudizio avevano attribuito al *pars ecclesiae*.

Come afferma Chris Wickham: «Cases did not happen in a void; they happened between people who had lived together before and would live together again»[135]. Purtroppo, gli squarci aperti grazie a questi documenti isolati non ci consentono di descrivere precisamente quali effettivamente fossero i rapporti di forza tra le parti interessate nei due ambiti locali di Varsi e Ceneda, ma nelle rinunce effettuate dai membri delle due chiese sembra lecito leggere una certa pressione di personaggi come Ansoald e Gildiris[136]. Pressione che comunque si traduce in dinamiche che in entrambi i casi vengono composte tramite atti redatti *secundum lege*, sfruttando la possibilità offerte dalla legge stessa nel caso di Varsi, possibilità che consiste proprio nel discostarsi da essa.

3.2. *Lex scripta* e giustizia pubblica

Cosa ci restituiscono i due atti prodotti nel contesto di giustizia pubblica? Consideriamo *in primis CDL*, n. 81, un giudicato databile tra 724 e il 729[137], probabilmente relativo all'area lombarda, dato che fa parte del *dossier* documentario del gruppo familiare dei campionesi. Come gli altri documenti del *dossier*, è stato oggetto di vari studi. Per l'esame preciso dei riferimenti alle leggi è fondamentale soprattutto quello di Gabriella Rossetti, su cui si basa la descrizione che presento[138]. Siamo di fronte a una *notitia* scritta o dettata da un pubblico ufficiale, di cui non è riportato il nome. Questi narra la vicenda in prima persona, riportando anche l'esito del giudizio. Il testo presenta una struttura

135 Wickham 1986, p. 122.

136 Cfr. La Rocca 1999, p. 943: «Negli atti privati siamo allora, il più delle volte, messi semplicemente di fronte alle varie soluzioni elaborate, di volta in volta, per comporre i conflitti stessi, mettendo per lo più a tacere il contesto e gli opposti interessi che li avevano originati».

137 *ChLA* XXVIII, n. 847. Il testo, arrivatoci in copia contemporanea, non riporta datazione; seguo qui le date proposte in Rossetti 1986 (cfr. *infra*, p. 50, n. 151).

138 Mi limito qui a citare i principali: Mor 1977; Rossetti 1986, p. 192 s.; Feller 2005, p. 197 s.; Rio 2017 p. 84 s.

che appare distante dalle formalità del placito attestate nella documentazione di epoca successiva, sebbene si possano comunque notare l'uso della prima persona, lo stile narrativo e la presenza dei dialoghi, caratteri tipici delle scritture giudiziarie alto medievali[139]. Si apre, dunque, uno spaccato sulle pratiche giudiziarie con pochi eguali nella documentazione dell'Italia settentrionale dei secoli VIII e IX.

Il giudice deve indagare (il verbo usato è *inquiro*) circa lo *status* di libertà di tale Lucio e circa la violenza che Totone da Campione ha usato contro di lui. *In primis*, dunque, fa comparire Lucio di fronte a sé e gli chiede informazioni sul suo *status* giuridico e quello dei suoi genitori[140]. Lucio dichiara di essere libero da ogni legame di dipendenza esibendo un documento datato all'epoca di re Cuniperto (tra il 688 e il 700), che registra il versamento del mundio suo e dei suoi figli ai genitori di Totone, azione avvenuta insieme a una *manumissio circa altario*. Come abbiamo visto sopra (cfr. *supra*, par. 2.1., *Manomissione*, p. 25), si tratta di un atto di affrancamento di derivazione tardo-romana, che doveva essere eseguito in una chiesa, appunto intorno a un altare. La *manumissio in aecclesia* è infatti attestata in alcune costituzioni promulgate dall'imperatore Costantino, poi raccolte nei codici teodosiano e giustinianeo[141]. Il giudice – pur riconoscendo la validità del documento – ritiene che esso non possa giustificare uno status di libertà assoluta, svincolato da ogni legame formale con il padrone, perché l'affrancamento tramite la procedura *circa altario* stabilisce tale tipo di libertà solo a partire da una legge di Liutprando del 721, *Liut. 23*, posteriore di almeno una ventina d'anni rispetto alla data del documento portato in giudizio da Lucio. Il capitolo 23 di Liutprando, infatti, equiparava la manomissione *circa altario* a quella *per quatuor vias*. Quest'ultima, regolata nel capitolo 224 di Rotari, garantiva lo status di *fulcfree*, pienamente libero, e *haamund*, privo di legami formali verso il padrone[142]. In tal caso il padrone non

139 Wickham 1986, p. 107 s.

140 *CDL*, n. 81: «Et quia iussisistitis nouis per indigultuo de Luciune, ut inquireremus de liuerltatem eius et de uioleotia quet ei Toto de Campelliuni faceret; et fecemus ipso Totune uenire inante nus c(um) estum Luciune iudicium aueod(um). sic interrogam(us) estum Luciune, si omnis parentes eius fueset liuerus, aut cespes eius, aut per cartula uolere liuertate auere, aut de parentes istius Totuni fueset; set este Lucius profesauet, cot de parentis istius Totuni esseret et fuesset cespes eius, nisi parentes istius Totuni ei liuertate emiseset».

141 Per i riferimenti alla normativa cfr. *supra*, p. 25, nota 60.

142 *Roth. 224*: «De manomissionibus. Si quis servum suum proprium aut ancillam suam liberos dimittere voluerit, sit licentia, qualiter ei placuerit. Nam qui fulcfree et a se extraneum, id est amund, facere voluerit, sic debit facere. Tradat eum prius in manu alteri homines liberi et per gairethinx ipsum confirmit; et ille secondus tradat in tertium in eodem modo, et tertius tradat in quartum. Et ipse quartus ducat in quadrubium et thingit in gaida et gisil, et sic dicat:

< ISSN 1128-5656 (ONLINE), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

deteneva più alcuna forma di *mundio* (mentre procedure di tipo diverso sono riferite allo status di *aldius* nel punto IV della stessa legge)[143]. Se seguiamo il documento, vediamo che la legge di Liutprando è citata in modo esplicito:

> Et feci istus Luciune dare monimen suum. et erant ipsum monimen de tempore Cuniperti, et ipso monimen contineuat, cot cesseset ei parente Totuni tres solidos mundium et tres reseruaset ad heredibus suis [et o.....tum et p.....], et iui eos cerca altario liuerus dimisiset. **set ante erat ipsas cartolas quam domnus Liutprand in edecto adfixeset, cot sic esset liuerus qui cerca altare esset ductus, comoto qui in quatrouio esset thigatus**. et paruet nouis ut non poteret esse liuerus, nisi aldius.

Il giudice stabilisce allora lo status di aldio. Il riferimento alla legge scritta è molto preciso e comprende anche la datazione. La *lex scripta* sembra perciò essere il criterio decisivo per dirimere la prima questione. Non solo, la legge dirimente qui è quella longobarda, l'*Edictum regum Langobardorum*, come specificato nel tenore del documento. Il valore giuridico e il legame con la legge romana delle *manumissiones in ecclesia*, infatti, sembra generalmente chiaro nel mondo post-romano[144], come testimoniano alcune leggi e formule di area franca, a partire dalla *Lex Romana Burgundiorum* (500 ca.)[145]. E questi casi attestati non sono forieri di una libertà assoluta, ma di forme di libertà vincolate, all'ex-padrone o alla chiesa dove è avvenuta la manomissione, come nel caso del capitolo 61 della *Lex Ribuaria* (risalente all'inizio del VII secolo)[146]. Allo stesso modo, il nostro *iudex* sembra essere consapevole dei vincoli che permanevano nel caso delle *manumissiones circa altario* precedenti alla disposizione

de quattuor vias, ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit amund, et ei manit certa libertas: postea nullam repetitionem patronus adversus ipsum aut filiûs eius habeat potestatem requirendi. Et si sine heredes legetimûs ipse, qui amund factus est, mortuus fuerit, curtis regia illi succidat, nam non patronus aut heredes patroni. Item alio kap. (II). Similiter et qui in pans, id est: in votum regis, demittitur, ipsa lege vivat, sicut et qui amund factus est. Item alio kap. (III). Item que fulcfree fecerit et quattuor vias ei dederit, et amund a se, id est extraneum, non fecerit, talem legem patronus cui ipso vivat, tamquam si cum fratrem aut cum alio parente suo libero langobardo: id est, si filiûs aut filias legitimas, qui fulcfree factus est, non demiserit, patronus succidat, sicut supter scriptum est. Item alio kap. (IV). Item qui aldium facere voluerit, non illi dit quattuor vias. Haec sunt quattuor genera manumissionum. Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam, ut qualiter liberum aut liberam thingaverit, ipsa manumissio in cartolam libertatis commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tamen libertas ei permaneat».

143 Si stabilisce per esempio che il padrone non debba reclamare nulla dell'eredità dell'affrancato.

144 Cfr. Esders 2012, specialmente p. 60 s.

145 Cfr. *Lex Romana Burgundiorum* 3, *De Libertatibus*, p. 127; *Formule Biturícensis* 9, p. 172.

146 *Lex Ribuaria* 61, p. 108 s. Su questo capitolo della *Lex Ribuaria* si veda Esders 2021, p. 570 s.

di Liutprando, di cui comunque riconosce validità giuridica[147]. Forse la stessa conoscenza della recente disposizione di Liutprando poteva aver avuto un ruolo nella volontà di Lucio di vedersi riconosciuto lo status di libero *amund*; il quale poteva aver sperato nella retroattività della stessa, cosa che invece il giudice non riconosce, in linea peraltro con quanto contenuto sempre nelle leggi di Liutprando, al capitolo 29, risalente sempre al 721[148].

Ora, riconosciuto lo status di aldio, è evidente che Lucio potesse avere degli obblighi verso il padrone; è quindi necessario accertare di quale natura fossero, in modo tale da stabilire se Totone avesse o meno commesso violenza nel richiederli (o se la violenza denunciata da Lucio potesse essere giustificata, agli occhi del giudice, dalla mancata corresponsione di un obbligo). Il giudice allora chiede a Lucio se avesse effettuato prestazioni a favore di Totone o dei suoi genitori nei trent'anni precedenti. Lucio dichiara di aver svolto lavori nei prati, nelle viti e come facchino. Al che il giudice gli domanda se li avesse svolti «pro pertinentia» o «pro liuertate»; Lucio risponde di averli fatti di sua propria volontà, «pro liuerus». Gli viene quindi richiesto di dimostrare ciò tramite la testimonianza di uomini liberi, che potessero essere a conoscenza della sua condizione giuridica e del fatto che lavorasse per Totone di sua volontà, senza alcun obbligo formale. In questo passaggio procedurale, Gabriella Rossetti ha notato l'aderenza del giudice alle disposizioni contenute nel capitolo 55 delle leggi di Liutprando – risalente al 724 – in cui si stabilisce che i liberti che decidono di compiere prestazioni lavorative a favore dei patroni, manifestino la propria condizione di libertà frequentemente al giudice e ai vicini[149]. Lucio, tuttavia, ammette di non poter addure testimoni e nemmeno di riuscire a fare

147 Si veda *Liut. 9*. Questo capitolo, risalente al quinto anno di regno (719), ammette che la *manumissio circa altario* avvenuta di fronte al sovrano, «nelle mani del re», sia foriera dello status di *fulcfreal*.

148 Feller 2005, pp. 198-199: «L'assenza di retroattività della misura può non essere stata compresa da Lucio e questo ha potuto creare confusione». Cfr. *Liut. 29*: «Et hoc statuimus adque difinimus, ut si de supra scriptis capitulis, quae modo adfixemus, qualicumque causae se antea emerserunt aut factae sunt, in eo ordine finiantur et maneant, sicut anterior fuit consuetudo vel qualiter in antiquo edicti corpore contenetur. Quae modo vero, id est a diae kalendarum martiarum indictione quarta evenerit vel fieri contegerit, sic terminentur et finem accipiant, sicut in presenti pagina statuere visi sumus; excepto de muliere libera, que servum tolit et secundum anteriorem edicto condemnata non est: ubicumque inventa fuerit, sit ancilla palatii et filii eius servi regis».

149 *Liut. 55*: «Si quis servum suum fulfreal thingaverit, et haamund a se fecerit, vel vel quocumque modo eum a se absolerit, in manu regis dandum, aut in ecclesia circa altare ducendum, et postea ipse libertus voluntatem patroni sui fecerit, manifestare debeat libertus ipse libertatem suam sepius iudici et ad vicinos suos, qualiter absolutos esse videtur; et postea nullo tempore ipse patronus aut heredes eius contra eum qui liberatus est, querellas possit movere, dicendo quod ei debeat obedire pro eo, quod sua sponte pro benicio de domino suo voluntatem eius fecerat; sed firmis ei sua permaneat libertas».

< ISSN 1128-5656 (online), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

i nomi di qualcuno che fosse a conoscenza di ciò. Allora il giudice dirime la questione in linea con quanto prescritto nel primo capitolo di Grimoaldo circa l'usucapione di servi e aldi per trent'anni, risalente al 668[150]. I servizi che Lucio ha svolto per trent'anni sono usucapiti da Totone; quest'ultimo, tuttavia, non deve imporre altro, se non ciò che gli è già dovuto[151].

Possiamo inoltre notare che nel capitolo secondo di Grimoaldo si garantisce ai liberi in condizione di libertà da trent'anni la possibilità di scagionarsi dalle accuse di dipendenza che sono loro rivolte e si prescrive che non debbano subire violenze («nulla per pugna patiatur molestia»)[152], situazione che potrebbe anche coincidere con quella che vediamo nel documento, dove appunto Lucio, che sostiene di essere libero, dichiara all'inizio di avere subito una qualche forma di violenza da parte di Totone. E nel capitolo di Grimoaldo questa possibilità di scagionarsi è consentita tramite giuramento («liceat illis cum sacramentalibus suis se eduniare»). Tuttavia, vediamo come in questo atto non si trovino al centro dei *sacramentales*, dei giuramenti formalizzati. Si apre invece con quella che possiamo considerare un'*inquisitio* che si basa su domande e sull'adduzione di documenti e testimoni. In questo senso mi ricollego a quanto sviluppato da Luca Loschiavo, che in un recente saggio propone una riconsiderazione del 'primo processo longobardo' a partire da una rilettura di alcuni capitoli di Rotari, insistendo sulla centralità del giudice, delle prove[153] e, aggiungerei – sulla base di quanto osservato – della *lex scripta*.

La *lex scripta* appare criterio dirimente anche nella controversia restituitaci in *CDL*, n. 163, *notitia iudicati* che riporta un giudizio tenutosi nel 762 a Pavia, nel sacro palazzo, su ordine e di fronte a re Desiderio e alla presenza di alcuni ufficiali pubblici: Giselperto di Verona, Bussio maggiordomo e Assiulfo gastaldo. Vi figurano attori provenienti da area pisana, e infatti il documento è con-

150 *Grim. 1*: «De trigenta annorum usocapione. Si servus aut ancilla per trigenta annos, qualiter rei veritas cognita fuerit, per triginta annos dominis suis servisset et per superbia aut iniusta patrociniase voluerit de domino suo proprio per pugna vindicare, nullatinus ei promittimus, sed serviat, sicut decet servus aut ancilla, proprio domino suo. Similiter et si aldius fuerit, inpendat obedientia patrono suo, sicut per trigenta annos fecit, et ei nova a domino suo amplius non inponatur; sed liceat eum res suas habere, quas per trigenta annorum spatia iuste possedit».

151 Sulla base dei riferimenti alle leggi appena considerati Gabriella Rossetti propone di limitare la finestra temporale di redazione dell'atto dal periodo post marzo 724, data a cui risale *Liut. 55*, al 729 «ultimo anno utile a calcolare i trent'anni trascorsi dalla manomissione di Lucio, essendo morto nel 700 Cuniperto, durante il cui regno fu emessa la *charta libertatis*», Rossetti 1986, p. 197.

152 *Grim. 2*: «De liberis, de quibus constat triginta annis in libertate sua permanere, nulla per pugna patiatur molestia, sed liceat eis in libertatem suam permanere. Et si eos quicumque pulsaverit, liceat illis cum sacramentalibus suis legitimis se edoniare».

153 Loschiavo 2021.

servato a Pisa, in copia risalente al IX secolo. Siamo quindi in un contesto socialmente molto elevato, ai vertici del regno, mentre nel documento precedente avevamo a che fare con un membro dell'*élite* locale e un suo dipendente[154].

Tale Alperto è accusato da Tasso, gasindio regio di Pistoia – che agisce in giudizio per conto di Rotruda, vedova di Auriperto fratello dello stesso Alperto – di aver di aver usurpato alcuni beni («contra ordinem introisti») che erano stati destinati da Auriperto tramite *cartula ordinationis* a uno senodochio, la cui gestione era stata affidata al vescovo di Pisa o alla vedova Rottruda (che appare qui l'effettiva rettrice dell'istituto, pur non potendo agire in giudizio in prima persona). Alperto produce un documento per sostenere le sue ragioni. Si tratta di una *cartula convenientiae* che ha sottoscritto con il fratello, in cui è disposto che, in caso di decesso in assenza di figli legittimi, un fratello sia erede dell'altro. Di fronte alla carta Tasso risponde:

> De exemplas quam ostendis, mihi non inpedit quia autentica exinde non habis, et nec per thinx est facta nec per launichild star[e] non potuissit, etiamsi autenticum exinde habuissis; nam ecce exemplar de ipso iudicato Auriperti, qualiter ipse res suas in pauperos largibit, stare legibus debit.

Il gasindio sostiene quindi l'assenza di validità del documento portato da Alperto, *in primis* in quanto non autentico, ovvero redatto in copia. E tuttavia, anche nel momento in cui avesse avuto a disposizione l'originale, afferma Tasso, esso era stato redatto senza le formalità previste, il *thinx* e il *launechild* (cfr. *supra,* par. 2.1., *Successione*, p. 24), quindi, in sostanza, possiamo interpretare, senza alcun criterio di pubblicità atto a creare un'obbligazione[155]. Alperto riprende allora la questione negli stessi termini di Tasso e, riferendosi alla carta *ordinationis* di Ariperto in favore dello senodochio (qui indicata come *iudicatum*), afferma: «Si istam e[x]e[mplar legibus] stare non debit, tu Tasso, quomodo ista exemplar iudicati stabelire velis?». Tasso ribatte che il documento è valido, in quanto confermato anche da un precetto di re Astolfo.

A questo punto intervengono gli *iudices*, che narrano i fatti in prima persona. Innanzitutto, rileggono l'*exemplar ordinationis* con cui Auriperto aveva disposto dei propri beni *pro anima sua* in favore dello senodochio, lasciandone

154 Su questo documento si vedano Cortese 2000, p. 99, n. 238; Vismara 1986, pp. 278-280; Calasso 1967, pp. 163-164.

155 Si può notare che la carta portata in giudizio da Alperto è indicata come convenienza. Su questo punto ripercorro l'interpretazione di Calasso, secondo cui l'errore di Alperto stava nel «credere che un semplice accordo tra lui e il suo parente, senza formalità rituali, bastasse per obbligare», cfr. Calasso 1967, p. 164.

l'usufrutto e la gestione alla vedova. Allo stesso modo rileggono l'*exemplar convenientiae* che aveva portato Alperto. Dunque, dirimono la questione facendo esplicito riferimento alle leggi, ma riprendendo in sostanza quanto aveva sostenuto Tasso.

> Et dum per ambarum partium monimena et altergationis causam ipsam inquireremus, paruit nobis rectum, ut illud iudicatum, quod pro anime sue remedium quondam Auripert fecerat, stare deberit, et essit exenodochio sicut ipse statuerat, et non haberit adversus ipsum exenodochio aliquid quod reppetere quia eius cartula, quamquam exemplar tantumodo essit et autentica exinde non haberit, stare nullu modo deberit, **quia nec per garetihinx nec per launichild factam non erat, sicut edicti contenit textus**.

Anche qui quindi la legge è citata apertamente: si tratta del capitolo 73 di Liutprando, risalente al 726[156]. Modificando quanto stabilito nell'Editto di Rotari, il capitolo di Liutprando afferma che nessuna donazione fatta senza *launechild* o *thingatio* deve essere considerata valida. La *cartula* prodotta da Alperto non presenta nessuno di questi due requisiti e dunque non è valida. E però nemmeno la donazione impugnata da Tasso è fatta *per launechild*, come aveva dichiarato Alperto; tuttavia, essa è diretta a uno senodochio, per cui è valida alla luce dello stesso capitolo, che, nella seconda parte, non prevede la necessità di *launechild* e *gairethinx* nel caso di donazioni *pro anima* dirette a enti ecclesiastici, come era il caso della *cartula ordinationis* impugnata da Tasso e Rotruda. Per gli autori della legge, dal momento che queste donazioni vanno a beneficio dell'anima e possono essere fatte in punto di morte (cfr. *supra*, par. 2.1. su *Liut. 6*, p. 24), la necessità di un contro-dono non può costituire un impedimento.

Conclusioni

Provo quindi a tracciare un bilancio di questo percorso documentario, limitato alle carte dell'Italia settentrionale; bilancio che, per arrivare a un quadro più ampio, certamente potrà essere oggetto di confronto con quanto si può riscontrare nelle carte provenienti dalla Tuscia. Le leggi longobarde sembrano

156 *Liut. 73*: «De donatione quae sine launigild aut sine thingatione facta est, menime stare deveat. Quia et sic specialiter in edictum non fuit institutum, tamen usque modo sic est iudicatum: ideo pro errore tollendum hoc scribere in edicti paginam iussimus. Et qui fuerit propinquus parens, ipse succidat, et si ille supraestis fuerit, qui ipsam donationem sine launigild dedit, possit eam a se recollegere. Excepto si in ecclesiam aut in loca sanctorum aut in exeneodochio pro anima sua aliquit quiscumque donaverit, stabile deveat permanere, quia in loga sanctorum aut in exeneodochio nec thinx nec launigild inpedire devit, eo quod pro anima factum est».

conosciute e ricoprire un ruolo importante nella prassi giuridica attestata da molti documenti che sono giunti sino a noi. Da un punto di vista formale, le carte tendono a rispettare le procedure prescritte dalle leggi e mostrano di adeguarsi ai cambiamenti della normativa nel corso del tempo. In un paio di ambiti alcune leggi vengono riprese testualmente. Il caso decisamente più evidente in età longobarda è *Liut. 22* sul mundio. Questi richiami testuali tendono a essere reiterati e a depositarsi nei formulari. Si tratta di un meccanismo circolare, dato che le leggi, come è evidente soprattutto considerando quelle prodotte dall'età di Liutprando in avanti, vengono elaborate a partire da problemi della pratica e nella stessa lingua giuridica delle carte, come ha messo in evidenza Lidia Capo anni fa[157].

In diversi documenti, che ho cercato di analizzare più approfonditamente anche nei contenuti, si è potuto tracciare una conoscenza precisa di molti capitoli. A volte si tratta di riferimenti impliciti, a volte di richiami espliciti all'*Edictum*. Questi riferimenti emergono soprattutto in atti che definirei, banalmente, 'complessi', cioè azioni che non corrispondono a semplici alienazioni di beni, come una vendita di beni immobili tra due uomini liberi, ma dove entrano in gioco una serie di problemi che vanno compresi al di là degli schemi giuridici del negozio.

Possiamo notare che molti di questi atti hanno come protagonisti elementi giuridicamente deboli, potenzialmente soggetti ad abusi, come donne, individui sul letto di morte, schiavi liberati. Nei negozi che li riguardano i riferimenti testuali ed espliciti alle leggi contribuiscono a fornire una garanzia dei propri diritti. Per esempio, le alienazioni in cui figurano personaggi femminili tra gli autori o attori principali, come le donazioni *post obitum* e le *chartae de accepto mundio* che abbiamo analizzato, pongono problemi che dovevano essere comuni nella società longobarda. In questi atti si imprimono svolte nei percorsi di vita e nella condizione economica e sociale delle donne, per cui è spesso implicata una riconfigurazione del loro status giuridico e di quello dei loro beni, che può avere un impatto importante nella vita dei gruppi parentali. A questi problemi le leggi emanate dai sovrani longobardi cercano di fornire risposte proponendo riferimenti e soluzioni che ritornano nelle carte.

La *lex scripta*, poi, costituisce un chiaro riferimento in alcuni atti che registrano accordi e risoluzioni di dispute, che possono essere documentati in forme diverse e anche avvenire di fuori dello schema del placito. Nei quattro documenti considerati è sempre presentata un'azione *contra ratione* (*CDL*, nn.

157 Capo 2004, p. 283; sulla circolarità cfr. anche Bartoli Langeli 2001, p. 25.

159, 168), *contra ordine* (*CDL*, n. 163) o violenta (*violentia* in *CDL*, n. 81). Conseguentemente, sembra implicata una composizione, che nei due casi in cui è definita vediamo corrispondere a quella sancita dalle leggi. Possiamo pensare che altre controversie legate ad azioni di questo tipo, violente contro persone e proprietà non fossero comunemente risolte facendo appello alla legislazione dei re longobardi, molto consistente in questi ambiti? Alla luce di queste poche testimonianze, possiamo almeno chiederci se la scarsa presenza nelle carte di questa ampia serie di norme longobarde non sia da collegare al filtro costituito dalla documentazione che ci è arrivata, in massima parte riconducibile a trasferimenti di proprietà e possessi e conservati negli archivi ecclesiastici[158]. È possibile, inoltre, che spesso la risoluzione di queste controversie non venisse nemmeno documentata, avvenisse in forma orale e si concludesse con l'accettazione del prezzo della composizione. Prendiamo la carta di Ceneda: non è nominato un documento che riporti la risposta del duca Orso alla controversia presentatagli dai chierici di S. Maria di Sernaglia; una *cartula* viene prodotta solo nel momento in cui bisogna registrare il passaggio dei beni immobili, appurato che la composizione non verrà pagata in quanto Gildiris non dispone della somma.

Ecco, in tutte queste situazioni il modo in cui ci si riferisce alle leggi è diverso a seconda di come vengono usate. Alla base si riscontra una conoscenza condivisa dagli scribi[159]. Questa conoscenza permette di attestare anche una certa circolazione delle leggi, sebbene sia difficile stabilire in che forme. Già nell'VIII secolo, comunque, l'*Edictum* sembra essere una raccolta identificabile e compatta, che stabilisce uno standard normativo ed è entrata nei formulari notarili. Tuttavia, l'uso che ne viene fatto mi pare dipenda soprattutto dai contesti e dagli obiettivi degli autori della documentazione. Vi sono atti in cui alcune leggi sembrano conosciute in modo preciso e si sceglie di riferirvisi apertamente (seppure spesso in termini vaghi), in quanto l'azione giuridica si adegua alla normativa, è condotta *secundum lege*. È il caso, per esempio di *CDL*, n. 252, che registra il trasferimento del mundio dell'aldia Ermentruda. In altre situazioni la legge è usata in modi molto flessibili, per cui non si rilevano rimandi espliciti, ma è possibile comunque vedere come costituisca un riferimento. Riferimento che viene interpretato e piegato, a volte sfruttando quelle che potremmo considerare 'zone grigie', come nel caso di Anstruda in *CDL*, n. 29; a volte in modi che sembrano rasentare l'illegalità, come nel caso della cessione *pro mancipio*

158 Su questi temi, si ricorda Cammarosano 2016, p. 49 s. e il più recente Costambeys 2013, soprattutto p. 238 s.

159 D'altronde lo *scribere ad legem* è un requisito richiesto in *Liut. 91*; cfr. Ghignoli - Bougard 2011, p. 283.

nomine di Scolastica in *CDL*, n. 53. In altri casi, d'altronde, abbiamo osservato come possa essere agevolmente sfruttata la possibilità di *subdiscendere* dalla propria legge, accordata da *Liut. 91* (*CDL*, n. 159).

Diversamente avviene nei due casi attestati afferenti a contesti di giustizia pubblica. I giudici qui sembrano padroneggiare i contenuti dell'*Edictum*, citando leggi precise e mostrando di conoscere anche la datazione nel caso di *Liut. 23*. Abbiamo inoltre osservato come la *lex scripta* occupi un ruolo dirimente nella risoluzione delle due dispute. Le decisioni giudiziarie sono infatti prese sulla base dei riferimenti offerti da questa. Nelle competenze dei giudici gioca dunque un ruolo fondamentale la capacità di impostare un confronto tra la situazione e le testimonianze che hanno di fronte e il contenuto delle leggi. Se consideriamo poi soprattutto la seconda parte della *notitia iudicati* relativa a Lucio, si può intravedere anche un impegno teso alla ricostruzione dei fatti e un uso selettivo dei riferimenti normativi, oggetto anch'essi dello sforzo interpretativo del giudice.

< ISSN 1128-5656 (ONLINE), DOI 10.6093/1128-5656/9537 >

Bibliografia

Andreolli 2003 = Bruno Andreolli, *Misurare la terra. Metrologie altomedievali*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Spoleto 2003, pp. 151-191.

After Charlemagne 2020 = *After Charlemagne. Carolingian Italy and its Rulers*, edd. Clemens Gantner - Walter Pohl, Cambridge 2020.

Azzara 2002 = Claudio Azzara, *Leggi longobarde e capitolari italici: produzione, applicazione, trasmissione*, «I quaderni del M.ae.s.» 5 (2002), pp. 87-106.

Azzara 2005 = Claudio Azzara, *Le nozze di Anstruda. Codice e prassi nell'Italia di diritto longobardo*, in *Carte di famiglia* 2005, pp. 223-236.

Azzara 2012 = Claudio Azzara, *Le leggi dei Barbari nella storiografia giuridica italiana tra Otto e Novecento. Percorsi di lettura*, in *La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni. Nuovi popoli dall'Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo*. Atti del Convegno internazionale di studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 16-17 giugno 2011), edd. Carlo Ebanista - Marcello Rotili, Cimitile (Napoli) 2012, pp. 67-73.

Balzaretti 2019 = Ross Balzaretti, *The Lands of Saint Ambrose: Monks and Society in Early Medieval Milan*, Turnhout 2019.

Bartoli Langeli 2001 = *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di Studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), edd. Gherardo Ortalli - Dino Puncuh, Genova 2001 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., 41/1) Venezia 2001 (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128; anche in Attilio Bartoli Langeli, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, da cui si cita.

Bougard 1995 = François Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e^ siècle au début du XI^e^ siècle*, Roma 1995.

Bougard 1999 = François Bougard, *Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centro-septentrionale (VIII^e^-X^e^ siècle)*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 3 (1999), pp. 539-562.

Bougard 2002 = François Bougard, *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale (VIII^e^-XI^e^ siècle). Un parcours documentaire*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, edd. François Bougard - Régine Le Jan - Laurent Feller, Roma 2002, pp. 57-95.

Bougard 2004 = François Bougard, *La loi: perceptions et usages*, in *Hommes et sociétés dans l'Europe de l'an mil*. Actes du colloque de Conques (19-21 mai 2000), edd. Pierre Toubert - Pierre Bonnassie, Toulouse 2004, pp. 291-306.

Bougard 2006 = François Bougard, *Les mots de la vengeance*, in *La vengéance, 400-1200*, edd. Id. - Régine Le Jan, Roma 2006, pp. 1-6.

Bougard 2008 = François Bougard, *Tempore barbarici? La production documentaire publique et privée*, in *774. Ipotesi su una transizione*. Atti del seminario di Poggibonsi (16-18 febbraio 2006), ed. Stefano Gasparri, Turnhout 2008, pp. 331-352.

Bougard 2018 = François Bougard, *L'église de Varsi et son chartrier. Pouvoirs, territoires, communauté, VIII^e-X^e siècle,* in *La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes*, edd. Marie Dejoux - Diane Chamboduc de Saint Pulgent, Paris 2018, pp. 421-432.

Brunsch 2005 = Swen Holger Brunsch, *Genesi, diffusione ed evoluzione dei documenti di ultima volontà nell'alto medioevo italiano*, in *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge*, edd. François Bougard - Cristina La Rocca - Régine Le Jan, Rome 2005, pp. 81-96.

Buzzoni - Rosselli Del Turco 2015 = Marina Buzzoni - Roberto Rosselli Del Turco, *Verso un'edizione digitale dell'Editto di Rotari*, in *I longobardi in Italia: lingua e cultura*, ed. Carla Falluomini, Alessandria 2015, pp. 37-86.

Calasso 1967 = Francesco Calasso, *Il negozio giuridico*, Milano 1967 (prima ed. 1959).

Cammarosano 2016 = Paolo Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2016 (prima ed. 1991).

Capit. I = *Capitularia regum Francorum I*, ed. Alfred Boretius, Hannover 1883 (MGH. Capit, 1).

Capo 1997 = Lidia Capo, *L'Editto di Rotari e successori e la cultura politica longobarda*, «La Cultura», 35/2 (1997), pp. 235-255.

Capo 2004 = Lidia Capo, *Paolo Diacono e il problema della cultura dell'Italia longobarda*, in *Il regno dei Longobardi in Italia: archeologia, società, istituzioni*, ed. Stefano Gasparri, Spoleto 2004, pp. 235-325.

Caprioli 1978 = Severino Caprioli, *Per Liutprando 91*, in Severino Caprioli, *Satura Lanx 15. Studi di storia del diritto italiano*, Spoleto 2015 (prima ed. 1978), pp. 133-147.

Carte di famiglia 2005 = *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, edd. Stefano Gasparri - Cristina La Rocca, Roma 2005.

CDL = *Codice diplomatico longobardo*, I-II, ed. Luigi Schiaparelli, Roma 1929-1933; III, ed. Carlrichard Brühl, Roma 1973.

ChLA XXVII = *Chartae Latinae Antiquiores*, XXVII. *Asti, Cremona, Novara, Piacenza, Torino*, ed. Jan-Olof Tjäder, Dietikon-Zürich 1992.

ChLA XXVIII = *Chartae Latinae Antiquiores*, XXVIII. *Genova, Milano, Trieste,* edd. Robert Marichal - Jan-Olof Tjäder - Francesco Magistrale - Guglielmo Cavallo, Dietikon-Zürich 1988.

ChLA XXIX = *Chartae Latinae Antiquiores*, XXIX. *Belluno, Bergamo, Cantù, Modena, Monza, Nonantola, Suzzara, Padova, Ravenna, Rimini, Venezia, Verona*, edd. Jan-Olof Tjäder - Francesco Magistrale - Guglielmo Cavallo, Dietikon-Zürich 1993.

ChLA^2 LIX = *Chartae Latinae Antiquiores*, 2nd series, part. LIX, *Italy* XXXI, *Verona* I, ed. Francesca Santoni, Dietikon-Zürich 2001.

ChLA^2 LXVIII = *Chartae Latinae Antiquiores*, 2nd series, part. LXVIII, *Italy* XL, *Piacenza* V, ed. Paola Degni, Dietikon-Zürich 2006.

Cod. Iust = *Codex Iustinianus*, ed. Paul Kruger, Berlin 1915.

Cod. Theod. = *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis*, edd. Theodor Mommsen - Paul M. Meyer, Berlin 1905.

Collins 1986 = Roger Collins, *Visigothic Law and Regional Custom in Disputes in Early Medieval Spain*, in *The Settlement of Disputes* 1986, pp. 85-104.

Cortese 1999 = Ennio Cortese, *Thinx, garenthinx, thingatio, thingare in gaida e gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manumissione dei servi, successioni volontarie*, in Ennio Cortese, *Scritti*, edd. Italo Birocchi - Ugo Petronio, Spoleto 1999 (prima ed. 1988), pp. 987-1018.

Cortese 2000 = Ennio Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000.

Costamagna 1975 = Giorgio Costamagna, *L'alto Medioevo*, in Mario Amelotti - Giorgio Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, pp. 147-314.

Costambeys 2013 = Marios Costambeys, *The Laity, the Clergy, the Scribes and their Archives: the Documentary Record of Eigth- and Ninth-century Italy*, in *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages*, edd. Warren Brown - Marios Costambeys - Matthew Innes - Adam Kosto, Cambridge 2013, pp. 231-258.

Delogu 2001 = Paolo Delogu, *L'editto di Rotari e la società del VII secolo*, in *Visigoti e Longobardi.* Atti del seminario (Roma, 28-29 aprile 1997), edd. Javier Arce Martinez - Paolo Delogu, Roma 2001, pp. 329-356.

Dresch 2012 = Paul Dresch, *Introduction. Legalism, Anthropology and History: A View from Part of Anthropology*, in *Legalism. Anthropology and History*, edd. Paul Dresch - Hannah Skoda, Oxford 2012, pp. 1-39.

De Angelis 2019 = Gianmarco De Angelis, *Taido*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XCIV, Roma 2019, pp. 700-702.

De Angelis cds = Gianmarco De Angelis, *Movable Laws. The "extra edictum" Reproduction and Circulation of the* Leges Langobardorum *in Early Medieval Italy*, in *Reimagining Mobilities across the Humanities*, II. *Objects, People, Texts*, edd. Lucio Biasiori - Federico Mazzini - Chiara Rabbiosi, London, in corso di stampa.

Esders 2012 = Stefan Esders, *Early Medieval Use of Late Antique Legal Texts: the Case of the 'manumissio in ecclesia'*, in *Configuration du texte en histoire*. Proceedings of the Twelfth International Conference on Studies for the Integrated Text Science, ed. Osamu Kano, Nagoya 2012, pp. 55-66.

Esders 2021 = Stefan Esders, *'Because their patron never dies': Ecclesiastical Freedmen, Socio-religious Interaction, and Group Formation under the Aegis of 'Church Property' in the Early Medieval West (Sixth to Eleventh Centuries)*, «Early Medieval Europe», 29/4 (2021), pp. 555-585.

Esders - Reimitz 2021 = Stefan Esders - Helmut Reimitz, *Diversity and Convergence: The Accommodation of Ethnic and Legal Pluralism in the Carolingian Empire*, in *Empires and Communities in the Post-Roman and Islamic World, C. 400-1000 CE*, edd. Walter Pohl - Rutger Daniël Kramer, New York 2021, pp. 227-252.

Everett 2000a = Nick Everett, *Literacy and the Law in Lombard Government*, «Early Medieval Europe», 9/1 (2000), pp. 93-127.

Everett 2000b = Nick Everett, *Scribes and Charters in Lombard Italy*, «Studi medievali», 41 (2000), pp. 39-84.

Feller 2002 = Laurent Feller, «*Morgengabe*», *dot, tertia: rapport introductiv*, in *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale, VIII^e^-XI^e^ siècle. Un parcours documentaire*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, edd. François Bougard - Laurent Feller - Régine Le Jan, Roma 2002, pp. 1-25.

Feller 2005 = Laurent Feller, *Sulla libertà personale nell'VIII secolo: i dipendenti dei Totoni*, in *Carte di famiglia* 2005, pp. 179-208.

Flechner - Fontaine 2021 = Roy Flechner - Janel Fontaine, *The Admission of Former Slaves into Churches and Monasteries: Reaching behind the Sources*, «Early Medieval Europe», 29/4 (2021), pp. 586-611.

Formule Bituricensis = *Formulae Merovingici et Karolini aevi*, ed. Karolus Zeumer, Hannover 1886 (MGH. Formulae).

Gasparri 2004 = Stefano Gasparri, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società, istituzioni*, ed. Stefano Gasparri, Spoleto 2004, pp. 1-92.

Ghignoli 1998 = Antonella Ghignoli, *Da massarii a romani: note e congetture su un famoso documento longobardo (CDL, nr. 206: 767 aprile 9, Pistoia)*, «Archivio storico italiano», 156/4 (1998), pp. 621-636.

Ghignoli 2004 = Antonella Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, «Archivio storico italiano», 162/4 (2004), pp. 619-666.

Ghignoli 2004 = Antonella Ghignoli, *Koinè, influenze, importazioni transalpine nella documentazione 'privata' dei secoli VII-VIII: lo stato dell'art*e, in *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 2006), edd. Laura Pani - Cesare Scalon, Spoleto 2004, pp. 83-110.

Ghignoli - Bougard 2011 = Antonella Ghignoli - François Bougard *Elementi romani nei documenti longobardi?*, in *L'heritage byzantin en Italie (VIII^e^-XII^e^ siècle).* I. *La fabrique documentaire*, edd. Jean-Marie Martin - Annik Peters-Custot - Vivien Prigent, Roma 2011, pp. 241-301.

Grossi 2006 = Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006 (prima ed. 1995).

Herzog 2020 = Tamar Herzog, *Germanic or Roman? Western European Narratives of Legal Origins*, «Rechtsgeschichte», 28 (2020), pp. 18-30.

Humfress 2013 = Caroline Humfress, *Laws' Empire: Roman Universalism and Legal Practice*, in *New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, ed. Paul du Plessis, Edinburgh 2013, pp. 73-101.

La Rocca 1999 = Cristina La Rocca, *"Multas amaritudines filius meus mihi fecit". Conflitti intrafamiliari nell'Italia longobarda (secolo VIII),* «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 3/2 (1999), pp. 933-950.

La Rocca 2000 = Cristina La Rocca, *La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell'Italia dell'VIII secolo*, in *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno*, edd. Carlo Bertelli - Gian Pietro Brogliolo, Milano 2000, pp. 45-69.

La Rocca 2005a = Cristina La Rocca, *Rituali di famiglia. Pratiche funerarie nell'Italia longobarda*, in *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge*, edd. François Bougard - Cristina La Rocca - Régine Le Jan, Roma 2005, pp. 431-457.

La Rocca 2005b = Cristina La Rocca, *I testamenti del gruppo familiare di Totone da Campione,* in *Carte di famiglia* 2005, pp. 209-221.

Lazzari 2017 = Tiziana Lazzari, *La competizione tra grandi possessores longobardi e il regno: le leggi di Liutprando e il patrimonio delle donne nel secolo VIII*, in *Acquérir, prélever, contrôler. Les ressources en compétition (400-1100)*, edd. Vito Loré - Geneviève Bührer-Thierry - Régine Le Jan, Turnhout 2017, pp. 43-60.

Leggi dei Longobardi = Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, edd. Claudio Azzara - Stefano Gasparri, Roma 2005.

Le Jan 2005 = Régine Le Jan, *Il gruppo familiare di Totone: identità e strategie patrimoniali*, in *Carte di famiglia* 2005, pp. 13-28.

Lex Romana Burgundiorum = Leges Burgundiorum, ed. Ludwig de Salis, Hannover 1892 (MGH. LL nat. Germ, 2/1).

Lex Ribuaria = Lex Ribuaria, edd. Franz Beyerle - Rudolf Buchner, Hannover 1954 (MGH. LL nat. Germ, 3/2).

Leyser 2019 = Conrad Leyser, *Introduction: The Transformation of Law in the Late and post-Roman World*, «Early Medieval Europe», 27/1 (2019), pp. 5-11.

Loschiavo 2019 = Luca Loschiavo, *Looking at the Edict of Rothari. Between German Ancestral Customs and Roman Legal Traditions*, «Roma Tre Law Review», 2 (2019), pp. 65-90.

Loschiavo 2021 = Luca Loschiavo, *Il più antico 'processo' longobardo: per una rilettura*, «Reti Medievali Rivista», 22/2 (2021), pp. 141-172.

Maskarinec 2021a = Maya Maskarinec, *Citation of Law as a Legal Argument in an Early 11th-Century* Breve *from Farfa*, «Reti Medievali Rivista», 22/2 (2021), pp. 197-231, doi.org/10.6093/1593-2214/7921.

Maskarinec 2021b = Maya Maskarinec, *Monastic Archives and the Law: Legal Strategies at Farfa and Monte Amiata at the Turn of the Millennium*, «Early Medieval Europe», 29/3 (2021), pp. 331-365.

Massetto 1999 = Gian Paolo Massetto, *Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, Spoleto 1999, pp. 511-590.

Mor 1977 = Carlo Guido Mor, *Per la datazione di un documento campionese del secolo VIII*, in Carlo Guido Mor, *Scritti di storia giuridica medievale*, Pisa 1977 (prima ed. 1925), pp. 699-709.

Nehlsen 1977 = Hermann Nehlsen, *Zur Aktualität und Effektivität germanischer Rechtsaufzeichnungen,* in *Recht und Schrift im Mittelalter*, ed. Peter Classen, Sigmaringen 1977, pp. 449-502.

Nelson - Rio 2013 = Janet Nelson - Alice Rio, *Women and Laws in Early Medieval Europe*, in *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, edd. Jane Bennet - Ruth Karras, Oxford 2013, pp. 103-117.

Nicolaj 1991 = Giovanna Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991.

Nicolaj 1996 = Giovanna Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: Dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), a cura di Cesare Scalon, Udine 1996, pp. 153-198.

Regna and Gentes 2003 = *Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*, ed. Hans-Werner Goetz - Jens Jarnut - Walter Pohl, Boston-Leiden 2003.

Rio 2017 = Alice Rio, *Slavery After Rome. 500-1100*, Oxford 2017.

Rossetti 1986 = Gabriella Rossetti*, I ceti proprietari e professionali: status sociale funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X,* I. *L'età longobarda*, in *Milano e i Milanesi prima del Mille (VIII-X secolo).* Atti del congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano, 26-30 settembre 1983), Spoleto 1986, pp. 165-208

Santoni 2009a = Francesca Santoni, *Il documento privato di area romanica in età carolingia*, in *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, edd. Peter Erhart - Karl Heidecker - Bernard Zeller, Dietikon-Zürich 2009, pp. 73-84.

Santoni 2009b = Francesca Santoni, *Notarius civitatis. Rileggendo le fonti tra VI e XI secolo*, in *Civis - civitas. Cittadinanza poltico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*, edd. Caterina Tristano - Simone Allegria, Montepulciano 2009, pp. 205-224.

Sinatti D'Amico 1973 = Franca Sinatti D'Amico, *L'applicazione dell'Edictum Regum Langobardorum in Tuscia. Considerazioni minime*, in *Lucca e la Tuscia nell'alto* medioevo. Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto 1973, pp. 745-781.

The Settlement of Disputes 1986 = *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, edd. Wendy Davies - Paul Fouracre, Cambridge 1986.

Tamanaha 2021 = Brian Tamanaha, *Legal Pluralism Explained. History, Theory, Consequences*, Oxford 2021.

Trump 2021 = Dominik Trump, *Römisches Recht im Karolingerreich. Studien zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte der Epitome Aegidii*, Ostfildern 2021.

Vismara 1981 = Giulio Vismara, *Le fonti del diritto romano nell'alto medioevo secondo la più recente storiografia (1955-1980)*, «Studia et documenta historiae et iuris», 47 (1981), pp. 1-30.

Vismara 1986 = Giulio Vismara, *Storia dei patti successori*, I-II, Milano 1986 (prima ed. 1941).

Vismara 1987 = Giulio Vismara, *Leggi e dottrina nella prassi notarile dell'alto medioevo*, in Giulio Vismara, *Scritti di storia giuridica*, II. *La vita del diritto negli atti medievali*, Milano 1987 (prima ed. 1979), pp. 51-78.

Wickham 1986 = Chris Wickham, *Land Disputes and their Social Framework in Lombard and Carolingian Italy*, in *The Settlement of Disputes* 1986, pp. 105-124.

Wickham 2010 = Chris Wickham, *Compulsory Gift Exchange in Lombard Italy, 650-1150*, in *The Languages of Gift in the Early Middle Ages*, edd. Wendy Davies - Paul Fouracre, Cambridge 2010, pp. 193-216.

Wormald 1977 = Patrick Wormald, *Lex Scripta and Verbum Regis: Legislation and Germanic Kingship from Euric to Cnut*, in *Early Medieval Kingship*, ed. Peter Sawyer, Leeds 1977, pp. 105-138.

Wormald 2003 = Patrick Wormald, *The Leges Barbarorum: Law and Ethnicity in the Post-Roman West*, in *Regna and Gentes* 2003, pp. 21-53.

Zimmermann 1973 = Michel Zimmermann, *L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IX^e^ au XII^e^ siècle: approches d'une signification Culturelle*, «Mélanges de la casa de Velázques», 9 (1973), pp. 233-281.